WWF Italia
WWF Savona ODV
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 3477915241
Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 12 ep

Savona, lì 11/01/2025

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI SAVONA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL M.I.C. PER LA LIGURIA

AI COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER IL PIEMONTE, LA VAL D'AOSTA E LA LIGURIA

AI SINDACI DEI COMUNI DI CALICE LIGURE, MALLARE, BORMIDA, RIALTO

Oggetto: Verifica assoggettabilità V.I.A. regionale pratica n.1023. Impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico denominato “STRINATE” e delle relative opere connesse, per la generazione di energia elettrica, alimentato da fonte eolica ed avente la potenza nominale di 2.7 MW da situarsi nel Comune di Calice Ligure. **Osservazioni.**

In riferimento all’oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0013316
del 13/01/2025

100% recycled paper

Nell’attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l’occasione per porgere Distinti saluti.

Lipu Delegazione di Genova
Il Delegato Adelaide Ceciarelli

Associazione per la Rinascita Della Valle Bormida ODV
Presidente Eliana Barabino

Federazione Nazionale Pro Natura
Alessandria
Il Presidente
Pier L.Cavalchini

Italia Nostra
Il Consigliere nazionale
Stefano Fera

La Via Aleramica APS
Presidente Liana Sicco

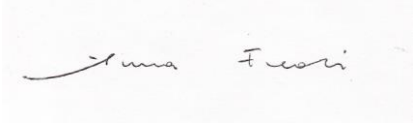
Vas Verdi Ambiente e Società
Consigliere nazionale
Daniele Granara

Per i firmatari

WWF Savona ODV

Il Presidente

Anna Maria Fedi



OSSERVAZIONI

Il progetto, comprensivo di tutte le opere, è localizzato nel Comune di Calice Ligure, e prevede la realizzazione di un nuovo impianto Eolico composto da 1 aerogeneratore avente una potenza di 2.7MW.

Il punto di accesso al sito di installazione dell'aerogeneratore sarà raggiungibile attraverso un tratto di viabilità di nuova realizzazione di circa 850 metri collegato alla strada di accesso all'Ex Base Nato in prossimità della piazzola di atterraggio per elicotteri esistente.
Le aree interessate dalla piazzola e dalla nuova viabilità ricadono principalmente nei terreni di proprietà del Comune di Calice ligure.

Osservazioni

PUNTO 1)
CONTRASTO CON LA PIANIFICAZIONE FORESTALE

L'area ove ricadrebbe il progetto composto da un aerogeneratore comprensivo della piazzola di asservimento e della prevista NUOVA VIABILITA' di servizio all'impianto, ricadono all'interno delle proprietà del Comune di Calice ligure e del Piano di assestamento del patrimonio forestale del Consorzio agroforestale dell'Alta Valle Pora 2025-2035, approvato con Decreto del Direttore Generale n.6433 del 02/10/2024.

Il Piano di assestamento del patrimonio forestale del Consorzio agroforestale dell'Alta Valle Pora 2025-2035, ha usufruito del contributo previsto dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) validità 2014-2020 Misura 19.2.1 sottomisura 8.5.55 - GAL Valli Savonesi -Redazione Piano di assestamento o Piano di gestione, al quale è stato ammesso con nulla osta del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) n. 1063 del 07/10/2022.
il Comune di Calice Ligure con deliberazione della Giunta n. 71 del 18/09/2024 ha espresso nulla osta alla prosecuzione dell'iter di approvazione del Piano in oggetto, presso la Regione; il periodo di riferimento per la validità del Piano è indicato, nell'elaborato presentato, nel decennio 2025-2035 e tuttavia, secondo le disposizioni normative, il Piano dispiega la sua efficacia a far data dall'approvazione regionale (**Decreto del Direttore Generale n.6433 del 02/10/2024).**

PUNTO 2) CONTRASTO CON I VINCOLI IMPOSTI DAL BANDO REGIONALE

Osservazioni
Si ricorda che il bando che ha ammesso con nulla osta del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) n. 1063 del 07/10/2022 il Piano di

assestamento forestale di Calice ligure, è stato approvato con decreto regionale n, 6433 del 02/10/2024 "PSR 2014-2020 – l'attività di redazione del Piano in questione ha usufruito del contributo previsto dal Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020, sottomisura 19.2 – tipologia d'intervento 8.5.55

Il Consorzio **agroforestale dell'Alta Valle Pora** aveva presentato in data 31 marzo 2022, la domanda di sostegno n. 24250028552 Prot. AGEA ASR 2022.0395345 ai sensi della Mis. 19.2 Bando 63101 del G.A.L Valli Savonesi 8.5.55, per la redazione del Piano di Assestamento ed Utilizzazione del Patrimonio Silvo pastorale ricevuto in gestione dei soci del consorzio;
- che il G.A.L. Valli Savonesi ammise la domanda al sostegno per la redazione del Piano, con proprio atto Prot. CeRSAA n. 1063 del 07.10.2022 per la somma di € 50.000,00;
- che in data 13 ottobre 2022 con nota ad oggetto "Incarico professionale al Dott. Forestale Giovanni SANGUINETI di Savona per la predisposizione degli allegati tecnici e tutta la documentazione prevista per la realizzazione completa del Piano di assestamento sui terreni in gestione al Consorzio, finanziato dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) con validità 2014-2020. Misura19.2.1 sottomisura 8.5.55: "GAL Valli Savonesi REDAZIONE PIANO DI ASSESTAMENTO O PIANO DI GESTIONE" - Cod AGEA 24250028552" il Consorzio Agroforestale Alta Valle Pora conferì incarico per la redazione del Piano al dott. Giovanni Sanguineti, libero professionista dottore forestale, indicandolo quale tecnico assestatore;

Nel bando del GAL si legge che:
Ai fini del presente bando, Tipologia di Intervento 8.5.55, il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:
- Non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- Non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- Laddove gli impegni non verranno rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto dal Regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi della DGR 143/2019.

Inoltre si osserva come disposto dal bando originale relativo al **Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) validità 2014-2020 Misura 19.2.1 sottomisura 8.5.55 :**
Stabilità delle operazioni. Ai fini del presente bando, il beneficiario di un aiuto per investimenti connessi ad infrastrutture deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a: • non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un

vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; • non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

gli impegni e altri obblighi, di cui al precedente punto 2., sono azioni che il beneficiario si impegna a svolgere per ottenere il sostegno e per un determinato periodo di tempo, una volta percepito il contributo. Il sostegno erogato è revocato in parte o del tutto laddove gli impegni e gli obblighi non sono rispettati;

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale o riduzione del contributo erogato, come disciplinato nelle griglie allegate, sono:
corretta attuazione degli investimenti concessi ***e mantenimento della destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo****, così come disposto dal capitolo 8.1 del PSR. Qualora siano previsti impegni di mantenimento secondo i documenti tecnici di cui al punto 5) del precedente paragrafo relativo alla "Domanda di sostegno", il mantenimento della destinazione d'uso prevede anche il rispetto dei relativi impegni inseriti nel piano di coltura e conservazione o nel piano di manutenzione, secondo quanto previsto per i rispettivi interventi;*

La documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare: • il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi selvicolturali; • il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999. ***Il periodo di riferimento è pari a dieci anni decorrenti dalla data di pagamento dello stato finale, secondo le disposizioni del PSR.***

Tale Bando alla voce allegato **C - Domanda di Sostegno - Progetto di intervento recita:**
Si ricorda che il soprassuolo oggetto di sostegno è vincolato a destinazione boschiva e gravato degli obblighi di manutenzione indicati nell'allegato piano di coltura e conservazione per i 10 anni successivi all'atto finale di concessione del contributo di saldo.

PUNTO 3) Contrasto con il D.lgs 42/04, Legge Regionale n. 04/99, Regolamento regionale 29 Giugno 1999 n.1 (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale), DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF); relativo alla presenza del piano di assestamento forestale del Comune di Calice ligure (SV).

Premesso che
Il bosco è un bene multifunzionale, esprimente sia funzionalità ambientali, sia economico-produttive, come attestato anche da una consolidata giurisprudenza costituzionale.
Il programma forestale regionale (PFR, v. art. 6, comma 2, TUFF) è lo strumento fondamentale della politica forestale regionale, che definisce obiettivi e azioni prioritarie nel quadro dell'attuazione delle norme e atti di indirizzo (in primis, la SFN) emanati a livello nazionale, dell'Unione europea e degli accordi internazionali e in relazione alle specifiche esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza, nonché alle necessità di prevenzione del rischio (idrogeologico e di incendio), di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.
Il PFR interessa l'intera superficie della Regione e individua in genere, come obiettivi principali: -) la promozione della gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste; -) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato; -) il miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle aree rurali; -) la crescita della sensibilità e della consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi forestali. **In particolare, considerata la valenza temporale del PFR e il suo ruolo di riferimento per gli strumenti di pianificazione forestale di livello territoriale e locale-aziendale, la strategia operativa è, in genere, definita in relazione a: aspetti ambientali e paesaggistici; funzioni pubbliche; produzione, economia e mercato; aspetti sociali; governance**.
Dal punto di vista della pianificazione territoriale, Il PFR pur essendo uno strumento sottordinato al piano paesaggistico regionale (in Liguria il vigente PTCP), previsto dal Codice Urbani e disciplinato dall'art. 143, d.lgs. n. 42/2004, ne recepisce quindi gli indirizzi e le disposizioni, concorrendo al perseguimento dei suoi obiettivi di TUTELA e MANTENIMENTO.

Il **Programma Forestale Regionale ligure (Pfr)** ha individuato la necessità che la pianificazione forestale sia articolata **su tre livelli**:

- il **primo**, a **scala regionale**, è costituito proprio dal Pfr,
- il **secondo**, a **scala di comprensorio**, deve tradurre in modo partecipato gli obiettivi generali in strategie territoriali definite
- il **terzo**, riferito alle **proprietà singole o associate**, detta **indicazioni puntuali sulla gestione operativa dei boschi**. Si tratta in sostanza dei **Piani di assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali** previsti dalla legge regionale n.4/1999 e dei Piani di gestione forestale, introdotti proprio col Pfr.

Come previsto dalle vigenti disposizioni per la pianificazione forestale di terzo livello, i Piani di Gestione sono costituiti da documenti (relazione + allegati) che contengono gli elementi conoscitivi e gli obiettivi da conseguire secondo l'indice di seguito elencato:

7. Vincoli e rapporti con la pianificazione esistente (Piano di Bacino, Piani dei Parchi, Piani di gestione, Piani Urbanistici, PTCP, Rete Natura 2000, ecc.).

Quindi i Piani di assestamento forestale rientrano a pieno titolo come previsto dalle leggi vigenti nel Programma forestale regionale ligure, ed ai sensi della vigente legge regionale n.04/99 come indicato dall'art. 7, *I piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo- pastorale* ***sono parificati*** *a tutti gli effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48*.
Come previsto dallo stesso articolo 48 del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale il quale prevede:
le modalità di governo, di trattamento e di utilizzazione, di taglio dei boschi; per la trasformazione dei terreni nudi e saldi e per le lavorazioni del suolo nei terreni a coltura agraria instabili, al fine del mantenimento e miglioramento della funzionalità idrogeologica; i criteri per l'esecuzione di movimenti di terreno; le modalità per il ripristino delle superfici percorse dal fuoco; le modalità per la conversione ad alto fusto dei boschi cedui invecchiati; le modalità per lo sradicamento delle ceppaie; le modalità di utilizzazione e di eliminazione dei cespugli e degli arbusti;le regole da adottare per il pascolo del bestiame nei boschi;
le modalità per la compilazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale e per l'accertamento di visita preliminare; ogni eventuale ulteriore prescrizione o indicazione a tutela del patrimonio silvo-pastorale.

Sarebbero **così violati, innanzitutto, l'art. 9 Cost..,** la sottoposizione ex lege delle zone di rispetto a vincolo paesaggistico, precisa la portata del vincolo stabilito dalla legge Galasso per i boschi e le foreste, riducendo la tutela dei boschi e delle foreste, costituenti un bene giuridico di valore «primario» e «assoluto».

-) violazione con il Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004
Si rileva la violazione al DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 e s.m.i.
Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo:
g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento* …

-) violazione con il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Come **previsto dall'art.3 comma 4**
*Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonche' definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5****, purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione cosi' assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita****.*

Art. 8. Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, ***costituisce trasformazione del bosco.***

2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali *ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione* ***di opere di rilevante*** *interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi,* ***sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile*** *con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.*

-) violazione con la Legge regionale n.04/1999 e s.m.i.

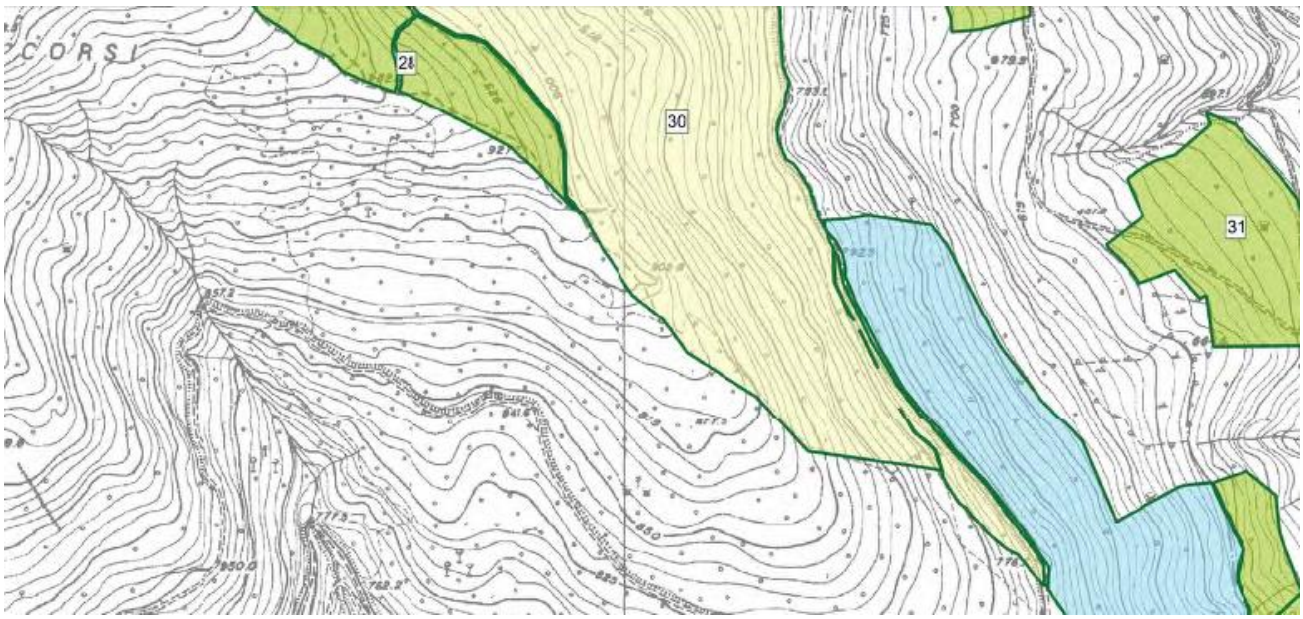
Il piano di assestamento forestale a livello comunale rientra a pieno titolo nella programmazione regionale forestale (vedi art.6 della Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4. **Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico** *Art. 6. (Programma forestale regionale),* dove si evince che *il Consiglio regionale approva il Programma forestale regionale, elaborato tenuto anche conto dei dati desunti dai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni boschivi*; *Art. 18. (Gestione del patrimonio forestale regionale),* dove si evince che *Per la realizzazione degli interventi di conservazione e manutenzione dei territorio possono essere attivate le opportunità previste dall' articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).*
Art. 19. (Piani di assestamento di enti pubblici). 1. *I Comuni e gli altri enti pubblici con patrimoni silvopastorali superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati****, sono tenuti ad adottare*** *e ad aggiornare piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso*. **Quindi le amministrazioni comunali sono obbligatoriamente tenute ad adottare tali piani di gestione. E soprattutto dal punto di vista pianificatorio e normativo relativo alla sua gestione e tutela come recita il comma 7 dello stesso articolo:** ***7. I piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo- pastorale sono parificati a tutti gli effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48****.*

Violazione con l'articolo 23 *(Obblighi specifici dei piani).*
1. I piani di assestamento e di utilizzazione debbono prevedere l'obbligo da parte dell'ente proprietario di accantonare una somma non inferiore al 15 per cento delle entrate derivanti

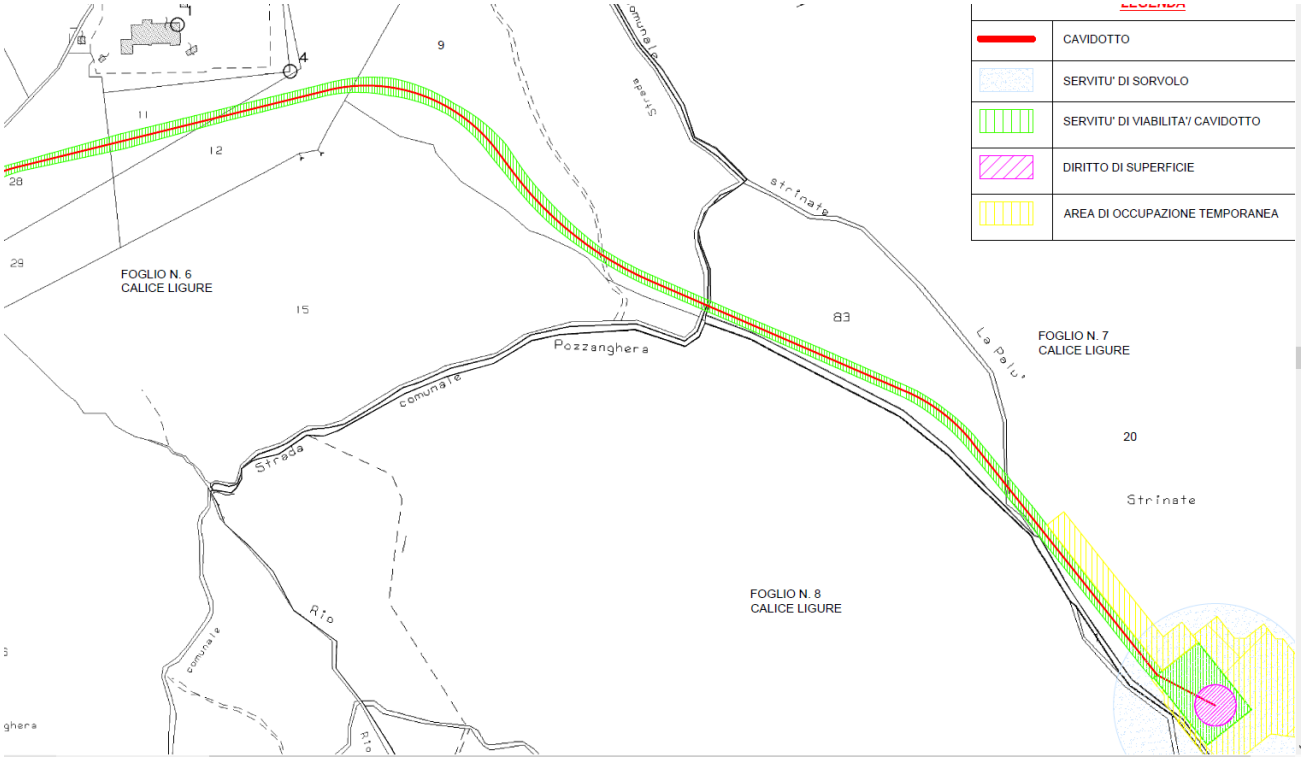
*dall'utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, **da destinare alla esecuzione di opere di coltura e di mantenimento del patrimonio stesso**. L'importo delle somme accantonate viene comunicato al competente Ente delegato.*

-) violazione con il Regolamento regionale 29 Giugno 1999 n.1 (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale)e s.m.i.
CAPO III PIANI DI ASSESTAMENTO *Art. 26. (Redazione).* 4. Gli atti tecnici fondamentali costituenti il piano di assestamento sono:
a) relazione tecnico-illustrativa, comprensiva di prospetti delle superfici, della suddivisione delle particelle, oltre alla descrizione di vincoli e rapporti con la pianificazione esistente; b) piano dei tagli di utilizzazione; c) piano dei miglioramenti colturali; d) piano delle infrastrutture e delle sistemazioni idraulicoforestali; e) piano di, gestione e miglioramento del pascolo; f) schede particellari; g) cartografia……

Pertanto l'intervento proposto in quanto trattasi di un impianto industriale, non è assolutamente compatibile con le linee di indirizzo e tutela della programmazione forestale regionale e nel caso in questione con quella comunale, di tali territori di proprietà comunale e quindi pubblica (ammessi a vendite di lotti boschivi e contributi pubblici per tali scopi e funzioni di salvaguardia ambientale e di pubblica utilità).



Tratto dal piano di assestamento forestale di Calice ligure
Il n.30 prevede interventi di avviamento ad alto fusto.



Raffronto del progetto su cartografia con le particelle del piano di assestamento forestale (in particolare il Foglio n.6 le particelle n.20,11,12,9, il Foglio n. 7 particelle n.20 e 83), del Comune di Calice ligure.

Inoltre come si rileva nel piano di assestamento forestale la località interessata RISULTA NON SERVITA da ACCESSIBILITA' di cui al D.M. 28.10.21, ma solo da alcuni sentieri x MTB.

PUNTO 4)
OSSERVAZIONE: USI CIVICI

Premesso che
Come si evince dalla documentazione progettuale integrativa e le conferme circa i toponimi delle località interessate dal progetto (Cagnazzo, Piagge nere, Bric - Colle del Pino)

Come da verifiche effettuate presso la sede del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria, esaminando gli atti progettuali, si rileva che per le aree interessate dal progetto si sarebbe omessa la circostanza che buona parte dei mappali interessati progetto, sia le piazzole e la relativa viabilità di collegamento,

ricadono in proprietà comunali del dominio collettivo delle Comunità di Calice ligure, come indicato :

- nel Decreto commissariale competente di Torino per il Comune di Calice ligure del 25-10-1936 e del 20-09-1939, e come ribadito da ulteriori interventi del Commissario e dal Comune di Calice ligure stesso, con note del 18/11/1975 prot. 2688, del 31/05/1977, del 19/12/1977 - del 08/12/1977 prot. 3853 anche in relazione ai confinanti terreni dei Comuni di Mallare e Orco Feglino, anch'essi ivi ricompresi;

Quindi i suddetti terreni farebbero parte dei domini collettivi ovvero demani civici delle comunità locali, alle quali appartengono da tempo immemorabile e alle quali garantiscono la fruizione degli usi civici.
All'art. 3, comma 3, la legge 168/2017 conferma il regime giuridico dei demani civici caratterizzato da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro silvo pastorale quale conseguenza propria della natura "intergenerazionale" che inibisce qualsiasi atto dispositivo che possa privare le generazioni future di una pari opportunità di utilizzo della cosa e quale conseguenza del criterio, che è proprio del sistema collettivo, di conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e, in tal modo, dell'ambiente.
La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1914 ha ribadito la linea giurisprudenziale secondo cui prima di ogni eventuale inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto di produzione dell'energia da fonti rinnovabili (**nel caso specifico una centrale eolica)** su terreni appartenenti a demanio civico deve esser svolto il procedimento per lo svincolo dal regime demaniale civico, previo svolgimento della fase ad evidenza pubblica della ricerca delle migliori condizioni per la collettività titolare del diritto di uso civico (es. scelta del contraente, condizioni, corrispettivo, ecc.), come già indicato dalla giurisprudenza amministrativa (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1698).
Si ricorda anche che eventuali canoni versati ai Comuni per l'acquisto del diritto di superficie su porzioni di terreni dei demani civici sono da considerare entrate vincolate. Tali proventi, infatti, sono soggetti alla legge n. 168 del 2017. La legge 168 impone che le entrate derivanti dalla gestione dei domini collettivi da parte del Comune, quando ne è l'ente gestore, vengano contabilizzate con amministrazione separata (art. 2 comma 4).
Il Comune ha, quindi, l'obbligo di destinare tutti i proventi della gestione al miglioramento ambientale dei beni civici, amministrandoli con un bilancio separato.

Tali immobili sono pertanto soggetti alla legge n. 168 del 2017. La legge 168 impone che le entrate derivanti dalla gestione dei domini collettivi da parte del Comune, quando ne è l'ente gestore, vengano contabilizzate con amministrazione separata (art. 2 comma 4). Il Comune ha, quindi, l'obbligo di destinare tutti i proventi della gestione al miglioramento ambientale dei beni civici, amministrandoli con un bilancio separato, e rispettando il vincolo a non usare i beni civici in modo difforme dalla loro destinazione agro-silvo-pastorale.
Inoltre le aree naturali-boscate interessate, sono soggette oltre alle disposizioni di cui al D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera G, anche alla lettera H quali le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Tali segnalazioni sono inoltre destinate anche a sollecitare la tutela degli interessi diffusi - non solo delle collettività a cui appartengono i domini collettivi, ma della cittadinanza nel suo complesso - in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, come ribadito dall'art. 2 comma 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, nonché dalla giurisprudenza precedente.
Si trasmette, pertanto, affinché si possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di possibili violazioni delle norme vigenti, stante la prerogativa del potere riconosciuto al competente Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria, di promuovere ex officio le controversie per le quali egli stesso ha funzione di giudice, prevista dall'art. 29 della legge n. 1766/27 e confermata dalla giurisprudenza costituzionale.

Inoltre si ritiene rilevare come il Comune di Calice ligure, nell'apporre le varianti ai loro rispettivi PRG e Piani di zonizzazione acustica, non abbiano rilevato né citato la possibile presenza delle aree gravate da usi civici.

Pertanto visto che nelle aree gravate da usi civico del demanio del Comune di Calice ligure, sulle particelle interessate non possono essere oggetto di cambi di destinazione d'uso in virtù della loro certificata destinazione di uso collettivo, né apporre il vincolo espropriativo.
In più si **osserva che i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla** (ovvero considerati implicitamente estinti) **per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità**). sentenza **CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 10 maggio 2023 N. 12570.**

Visti inoltre i diversi pareri finali negativi rilasciati dal MASE e dal MIC inerenti procedimenti analoghi di impianti ricadenti all'interno di tali aree.

Violazione con l'articolo 25 della legge regionale n.4 del 1999
Art. 25. (Utilizzazione e gestione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico).

1. ***Sono considerati patrimoni di uso civico le terre di originaria proprietà collettiva della generalità dei residenti nel territorio di un Comune*** *o di una Frazione****, imputate o, possedute*** **da Comuni,** Frazioni o Associazioni Agrarie, siano esse chiamate Regole, Vicinie, Comunanze, Comunale o Beni frazionali.

2…..*il Comune deve soprintendere alla amministrazione separata mediante propri organi, finalizzando i proventi della gestione per spese di interesse generale della frazione amministrata nel rispetto delle normative vigenti in materia di usi civici*.
8. Ai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo- pastorali di uso civico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Alla luce di quanto Tali aree non possono essere interessate da nessun intervento che muti la destinazione d'uso in virtù della loro certificata destinazione ad uso collettivo.

(si produce attestazione e si allega documentazione inerenti i decreti sugli usi civici)

PUNTO 5) TRACCIATI E VIE DI ACCESSO. Elevate criticita' ed interferenze con gli habitat naturali in riferimento alla realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole di servizio e della nuova viabilita'.

Anche a fronte delle integrazioni prodotte (vedi il file denominato 5142-1538-PD_A_08.02_TAV_r00_compensazione), dove si evince che la nuova viabilità una volta terminati i lavori verrebbe ridotta con opere di compensazione.
Un impatto non rilevante come si evince dal progetto, non può corrispondere al vero in quanto come da sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto, le aree **saranno per forza interessati da enormi sbancamenti per consentire sia un livello di pendenza adeguato, sia una dimensione accettabile al trasporto ed installazione dell'impianto**.
Le operazioni necessarie a superare i limiti elencati creano un impatto fortissimo con l'ambiente circostante, specialmente lungo il tracciato interno boschivo che è ora caratterizzato da sentieri di MODESTE DIMENSIONI, (da un metro e mezzo di larghezza a circa 2 metri max- percorsi **REL-AVML e di collegamento, MTB**. Non è possibile affermare che la strada all'interno del bosco avrà larghezza massima di 4-5 m, infatti, se ai bordi delle strade principali e della provinciale dovranno essere tagliate piante presenti, per permettere il passaggio dei mezzi, una strada con caratteristiche analoghe dovrà essere creata all'interno del bosco. **Le strade create dovranno pertanto avere una larghezza di 8-10 m. Attualmente, come si può anche vedere dalle successive foto, il percorso medio dei sentieri nel bosco è di circa 1,5 m.**



Foto del 05/01/2025. Presenza di un sentiero utilizzato dalle MTB nella faggeta interessata dalla nuova viabilità proposta presso l'area della piazzola dell'aereogeneratore proposto.

Sono visibili i segni di colore bianco/blu relativi alle aree oggetto di studio ricadenti nel piano di assestamento forestale di Calice ligure.

Va sottolineato inoltre che per l'aerogeneratore saranno anche realizzate piazzole non solo per la creazione delle fondazioni ma anche per permettere il montaggio delle macchine.



Foto del 05/01/2025. Presenza di un sentiero utilizzato dalle MTB nella faggeta interessata dalla nuova viabilità proposta presso l'area della piazzola dell'aereogeneratore proposto

PUNTO 6). ASPETTI GENERALI

Il progetto anche a fronte delle integrazioni, manca di un approccio sistemico all'impatto, contemplando aspetti legati alla progettazione degli impianti, alla progettazione della viabilità di servizio e all'adeguamento (!) di quella esistente, al rilievo e alla stima degli impatti sui popolamenti erbacei ed arborei, alla stima e alla valutazione degli impatti sui beni paesaggistici, ambientali e territoriali, alla progettazione di adeguati interventi di recupero, mitigazione e ripristino delle aree interessate dai lavori; inoltre esso risulta fortemente carente riguardo agli aspetti cumulativi dell'intervento e agli effetti sull'area vasta, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs 199 dell'8 novembre 2021 e ss.mm.ii. che individua una fascia di rispetto di 3 km dal perimetro dei beni paesaggistici sottoposti a tutela.

Risulta completamente ignorato il valore paesaggistico delle aree di crinale.

PUNTO 7. Consumo di suolo

Come vedremo nel testo delle osservazioni, non è stato considerato nello specifico dettaglio l'impatto diretto legato alla costruzione dell'impianto, del cavidotto e della sottostazione elettrica unitamente alle infrastrutture necessarie alla loro realizzazione quali nuove strade, allargamento e adeguamento della viabilità esistente, spianamento del terreno alla base degli aerogeneratori (come già accaduto nel vicino sito di Praboé).
Risultano assenti documenti assimilabili ad un piano di manutenzione della viabilità di servizio, contenenti indicazioni puntuali sulla gestione di tali infrastrutture.

PUNTO 8. Contrasto con gli artt. 3, 4.1, 4.4, 5,5.2,5.3, Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)
Anche a fronte delle integrazioni presentate Il progetto come vedremo in seguito nel dettaglio contrasta con tali linee guida ed in particolare :

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio
L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre. ***L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine****. Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, ..****dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico****.*

4.1. Analisi degli impatti - **Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori**; interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto, ecc.). - **Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.**
5. Germofologia e territorio 5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete viaria scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti forti acclività, devono essere valutate e ponderate

le diverse opzioni per la realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

PUNTO 9. Contrasto con le Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

Anche a fronte delle integrazioni presentate si osservano carenze e contrasti ed in particolare

1. Caratteristiche dei progetti:

cumulo con altri progetti;

2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.

4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ***ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali****;*

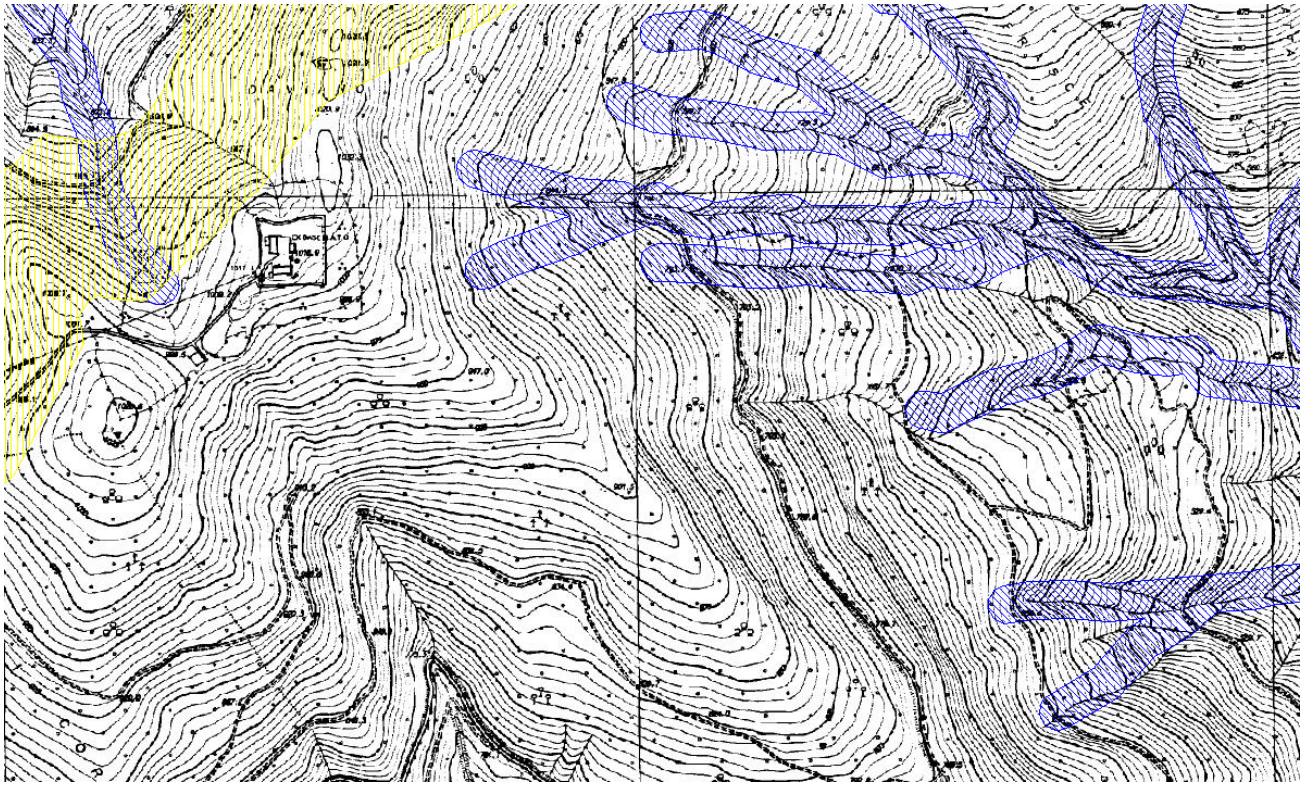
4.3. ***Localizzazione dei progetti.***

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla ***capacita' di carico dell'ambiente naturale****,* ***le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.***

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.
La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010

PUNTO 10. Il progetto di impianto eolico in questione ricade all'interno di aree con notevole presenza di specie animali e vegetali ed habitat della Rete NATURA 2000
Deve quindi osservarsi che tale ultima disposizione (art. 6, co. 7, lett. *b)* Cod. Ambiente) si applica al nostro caso, **in cui il parco eolico ricade e interferisce chiaramente con i siti della Rete Natura 2000.**

Come visto, infatti, l'impianto in questione si trova al crocevia dei seguenti ZSC ed aree protette di livello locale:
- ZSC Rocca dei Corvi Mao-Mortou;
- ZSC Ronco di Maglio;
- ZSC Monte Carmo-Monte Settepani;
-Area Protetta provinciale Rocche Bianche.
Inoltre, come agevolmente verificabile in base alla collocazione topografica dell'impianto progettato, **gli aerogeneratori intersecano i *"Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi"* e i "*Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici*" che collegano le menzionate aree ZSC, interferendo con la funzionalità**.



Fonte https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
Rete ecologica Regionale e Rete Natura 2000 (ZSC)

Quindi la valutazione del danno prodotto deve essere fatta nel suo complesso e pertanto se includiamo anche la reale larghezza della viabilità di cantiere che secondo la dimensione della pala non risulterebbe di circa 5 metri come previsto a progetto, ma bensì di almeno 8-10 metri senza poi contare il disboscamento, prodotto anche dal passaggio delle singole componenti dell'impianto eolico.



Foto del 11/05/2024 ritraente la viabilità di servizio all'ampliamento dell'impianto eolico di FEN. Come si nota visivamente 'apertura del disboscamento ammonta a circa 15-20 metri di larghezza !!.

Osservazioni.

Tale ripristino come previsto a progetto non risulta essere attuabile in quanto la viabilità di servizio per eventuali interventi urgenti e/o manutentivi e/o di sostituzione impiantistica non permettono un ripristino della viabilità preesistente (attualmente in alcuni tratti di circa 2 metri di larghezza !!!



Foto del 05/01/2025. Presenza della rete sentieristica dedicata alla MTB denominata sentiero H all'interno della faggeta interessata dalla nuova viabilità proposta presso l'area della piazzola dell'aereogeneratore.

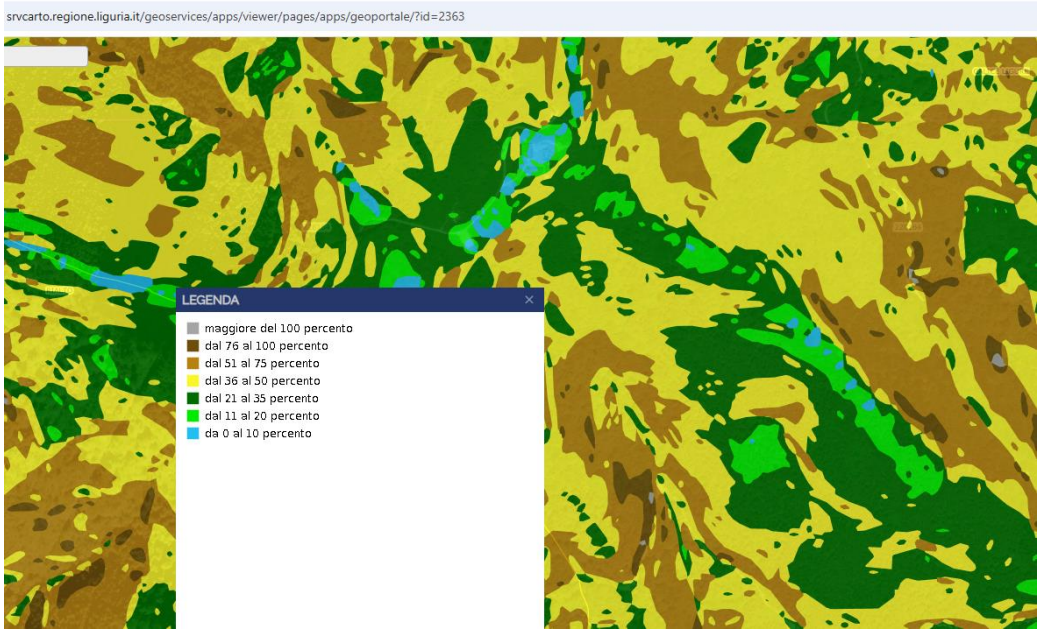
PUNTO 11) PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE ACCLIVITA' DEI VERSANTI INTERESSATI DAL PROGETTO.

Come si evince nel progetto:

Il tracciato si inserisce sul crinale con pendenza ***media fra il 20% ed il 35 % (da 11° a 20°)*** *che discende a ponente verso sud-est del Pian dei Corsi.*

Osservazioni

Si osserva come da sopralluoghi effettuati dallo scrivente in loco, che i crinali interessati dalla nuova viabilità, si presentano con una superficie media direttamente interessata o contornata da ripidi pendii, come si può evincere dalle stesse carte delle acclività.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/geoportale/?id=2363

le aree interessate vanno da zone con percentuali dal 21 al 35 per cento al 36 e 50 per cento specie le aree di crinale interessate dalla nuova viabilità

PUNTO 12) VIABILITA'

Come si evince nel progetto:

E' prevista/stimata una movimentazione di materiale ***per sterri e riporti di circa 5.000 mc.***
Il tracciato si inserisce sul crinale con pendenza ***media fra il 20% ed il 35 % (da 11° a 20°)***
che discende a ponente verso sud-est del Pian dei Corsi.

Osservazioni

- *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*.

L'impianto contrasta con interventi mitigabili in quanto i percorsi (strade) che verrebbero realizzati, stravolgerebbero oltre il paesaggio, soprattutto l'habitat. Faggeta. Attualmente i percorsi di circa max 3 metri di larghezza, per brevi tratti, ……. tutte le altre piste esistenti sono sentieri o per MTB.

Nella relazione progettuale vengono mostrate solamente fotografie che ritraggono tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.

Ma non sono presenti gli impatti sulle reali previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità ed alla realizzazione delle enormi piazzole .

Mancano quindi nello specifico dettaglio anche cartografico (in quanto le tavole cartografiche ad integrazione progettuale non illustrano nel dettaglio le aree puntuali) la nuova strada di collegamento all'impianto eolico.

Risulta mancante una descrizione, anche solo sommaria, dei punti critici da attraversare per il trasporto delle componenti, individuato a livello comunale, degli apprestamenti e degli adeguamenti alla viabilità e delle opere di compensazione/ripristino dello stato ex-ante.
Si riporta, a mero titolo di confronto, la situazione venutasi a creare nel Comune di Bormida nel quale l'adeguamento della sede stradale della S.P. 15 "Carcare-Pallare-Bormida-Melogno", nella quale il taglio della vegetazione a lato della strada, gli sbancamenti effettuati, l'allargamento della viabilità e le opere correlate hanno determinato rischi per la sicurezza stradale, problematiche di dissesto idrogeologico i cui impatti devono ancora essere valutati nel dettaglio, oltre che alterazione permanente del paesaggio e impermeabilizzazione del suolo, senza che le opere compensative (scogliere in massi ciclopici, muri in calcestruzzo armato, interventi di consolidamento) siano stati accompagnati da una adeguata programmazione né sia stato previsto un loro inserimento paesaggistico, determinando un danno permanente. Al link seguente è disponibile una breve rassegna fotografica di quanto descritto, desunta da alcuni quotidiani on-line della provincia di Savona:
https://www.ivg.it/2024/02/a-bormida-smottamento-in-corso-lungo-la-sp-38-strada-chiusa/

https://www.ivg.it/2024/03/bormida-quattro-frane-insistono-sulla-sp-38-e-il-maltempo-continua-a-peggiorare-la-situazione/
Nuova apertura di strade e impermeabilizzazione del suolo: la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni medie intorno ai 5 metri arrivando fino a 10 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali.

Senza poi contare gli impatti determinati dalle piazzole ausiliarie !!. Difatti nel progetto non vengono individuate le aree di cantiere destinate ad ospitare le rilevanti movimentazioni di terre e rocce da scavo previste per la realizzazione della nuova viabilità e della piazzola entrambi su un crinale boscato che ospiteranno gli aerogeneratori !!!

Come si legge nel parere del Comune di Calice ligure in relazione al progetto presentato da FERA, si legge:
Attualmente, infatti, il percorso ciclo pedonale denominato "Alta via" costituisce una forte attrattiva per il turismo sportivo e determina ricadute economico-occupazionali di rilievo per la popolazione del Comune di Calice Ligure. Nel merito si chiedono quindi approfondimenti volti a determinare gli impatti reali, sia in fase di cantiere che di esercizio, della realizzazione del parco eolico proposto.


5 gen 2025 11:20:38
44.24464923N 8.28544249E
Vezzi Portio
Provincia di Savona
Liguria


5 gen 2025 11:20:27
44.2446345N 8.28555264E
Vezzi Portio
Provincia di Savona
Liguria



Foto del 05/01/2025 ritraenti la faggeta habitat interessata dalla piazzola dell'aereogeneratore.

Le ortofoto che seguono mostrano lo stato dei luoghi dopo 12 anni circa dalla messa in opera dell'impianto situato in loc. Prà Boè.



Estratti ortofotografici del parco eolico di Prà Boè in habitat faggeta, **dove si evidenzia che a distanza di anni l'impatto della viabilità di collegamento tra le torri eoliche è sostanzialmente rimasto immutato.**



Ortofoto ritraente l'impianto eolico esistente e le linee indicative per quello proposto di Cravarezza e con quello proposto da Elettrostudio. Vedasi l'impatto sulla faggeta habitat.

PUNTO 13) GLI IMPATTI CUMULATIVI E L'EFFETTO BARRIERA

Si tratta di una zona già gravata in misura consistente da altri parchi eolici, AGGIORNATI AL 2024 quali sono:

a) ampliamento eseguito del parco "Prà Boè", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**;

b) il parco " Prà Boè", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **6 MW**, sito nei Comuni di Mallare e Orco Feglino;

c) il parco " Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,4 MW** sito nel Comune di Calice ligure già edificati;

d) il parco "Pian dei Corsi", con **3 aerogeneratori** della potenza complessiva di **2,5 MW** già edificati, in Comune di Rialto;
e) il parco "Madonna della Neve", con **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,7 MW** già edificati, in Comune di Bormida;
f) ampliamento del parco "Madonna della Neve", con ulteriori **2 aerogeneratori** della potenza complessiva di **1,6 MW** già edificati, nei Comuni di Bormida e Rialto di cui uno in fase di realizzazione ;
g) presenza di un aerogeneratore in Comune di Bormida loc. Baltera;
h) il parco eolico realizzato in Località " Sella-Chioggia" , con ulteriore 1 **aerogeneratore** nei Comuni di Bormida e Rialto;
i) il parco eolico appena realizzato in Località "Pratogrande" con ulteriore **1 aerogeneratore** della potenza complessiva di **3.5 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto;
l) il parco eolico autorizzato, non ancora realizzato in Località " Pian Merlino" , con ulteriore 1 **aerogeneratore** della potenza complessiva di **4.2 MW** nel Comune di Calice ligure;
m) un nuovo parco eolico presentato della potenza complessiva di circa **30 MW** con ulteriori **7 aerogeneratori** in continuità con quello ampliato di Prà Boe' nei Comuni di Calice ligure e Mallare denominato bric del Vento
n) un nuovo parco eolico denominato "Impianto Eolico CRAVAREZZA" avente la potenza nominale di **30,1MW** con ulteriori **7 aerogeneratori** nei Comuni di Calice Ligure (parco eolico), Mallare (parco eolico, cavidotti e stazioni elettriche) Orco Feglino e Altare (cavidotti)
o) una proposta di **nuovo parco eolico** in fase di screening/VIA in Località "Bric dei Prati" con ulteriore 1 aerogeneratore della potenza complessiva di **4.2 MW** nei Comuni di Bormida e Rialto.

In tale contesto, il progetto di impianto eolico costituisce, a meglio vedere, non semplicemente un parco eolico a sé stante; bensì **la vera e propria prosecuzione e ampliamento di altri parchi eolici insistenti nell'areale.**
Pertanto, il progetto si pone in linea di, per così dire, "naturale" continuità con gli altri impianti.

Si osserva che la transizione ecologica non può giustificare il deturpamento delle Bellezze Naturali
Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, in ultimo
Il Tar Sardegna è intervenuto sentenze successive sulla tematica del rapporto, sempre più contraddittorio, tra le norme di accelerazione per la autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la necessità di rispettare le norme di tutela del Paesaggio sia sotto il profilo estetico che naturalistico.
Le sentenze tracciano un indirizzo significativo e anche in controtendenza con altre sentenze dei giudici amministrativi che hanno teso a privilegiare gli impianti da fonti rinnovabili rispetto ad una rigorosa tutela del Paesaggio e dei Beni Ambientali tutelati dal Codice ma anche da normative di derivazione comunitaria come quella sulla biodiversità

Più recentemente è intervenuta la sentenza **Tar Sardegna n° 63 del 30 gennaio 2024** che ha dichiarato legittimo il provvedimento di VIA su un progetto di parco eolico (15 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno e relative opere di servizio e connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da realizzarsi in un'area montana della Sardegna centrale)

Nel caso concreto, in un'area ricca di bosco e macchia mediterranea evoluta, come evidenzia la Regione autonoma della Sardegna nel suo parere endoprocedimentale, "l'effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell'impianto eolico è rappresentato dall'asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie complessiva di circa 4,5 ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l'allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria, non conteggiate con le precedenti. Se è vero che l'asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, **una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente (circa 50 metri quadrati/aerogeneratore, occupati dalla flangia)".** E questa riguarderebbe perfettamente il caso in questione !!.

Secondo la sentenza le agevolazioni verso le Fonti Rinnovabili e relativi impianti che le utilizzano ai fini degli obiettivi della decarbonizzazione stabiliti in sede UE: "*non hanno affatto comportato l'affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti (**T.A.R. Sardegna, n. 192/2023**)*".

Si ribadisce inoltre quanto già osservato nelle precedenti osservazioni al progetto dove:

"*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, **a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***

*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "**per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163**"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).

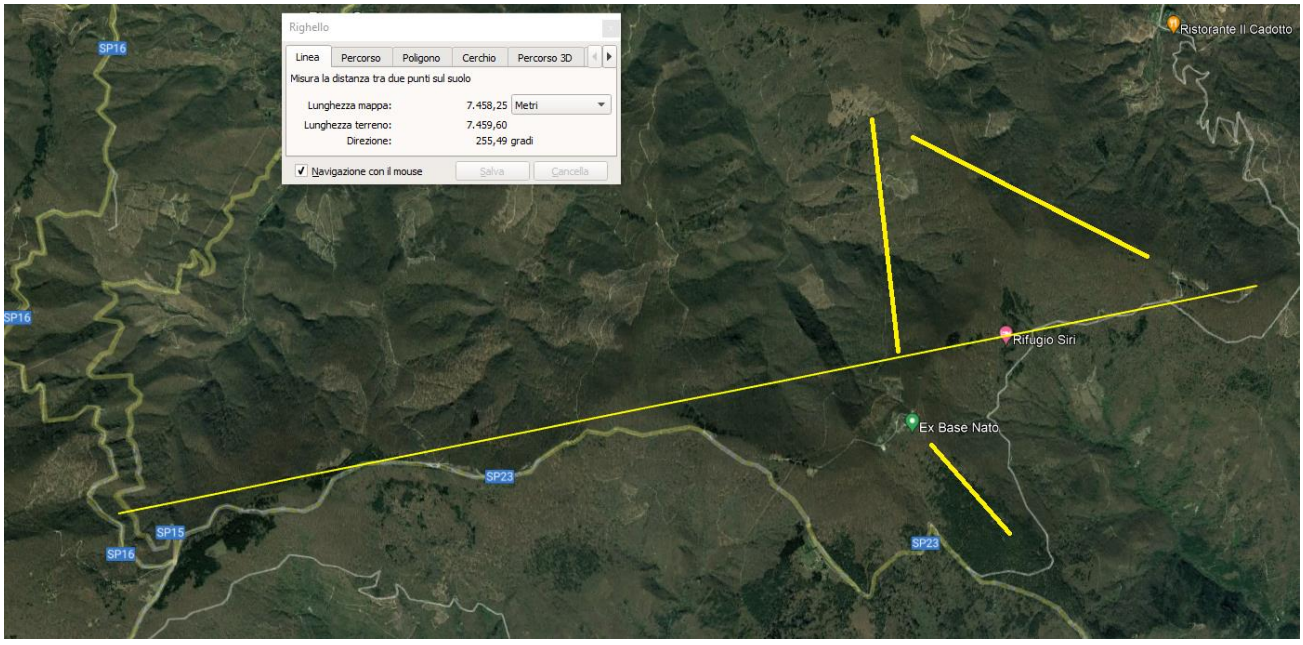
L'installazione del Parco comporterebbe altresì il **c.d. effetto barriera** che, come già visto, inciderebbe sulla conformazione paesistica dei crinali delle colline, **nonché in maniera definitivamente lesiva sui predetti corridoi ecologici e dunque sulla Rete Natura 2000.**

PUNTO 14). IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA

Osservazioni circa la compresenza di altri impianti esistenti ed autorizzati nel medesimo Ambito Territoriale, come definito al par. 4.1 delle Linee Guida di cui al DM 30.03.2015 ai fini della valutazione degli impatti cumulativi dell'intervento.
Si rimarcano le criticità già espresse nelle precedenti osservazioni.

Come già osservato in precedenza nell'areale di circa 7 km, sono presenti già diversi impianti esistenti ed altri sono stati approvati o presentati.
Contrasto con quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

"2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale
Con riferimento alla collocazione di impianti eolici si richiamano integralmente il punto delle Linee Guida Nazionali come di seguito specificati, chiarendo che la sussistenza del maggior numero possibile di questi indicatori costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti":
L'intervento in questione quindi trova ulteriore e decisivo argomento anche ove si ponga mente al c.d. "**effetto pregiudizievole cumulativo**" che il progetto del parco eolico arrecherebbe all'area in questione.
La zona difatti è già gravata in misura consistente da altri parchi eolici, quali sono (già in precedenza elencati).



In tale contesto, il progetto di impianto eolico costituisce, a meglio vedere, non semplicemente un impianto eolico a sé stante; bensì **la vera e propria prosecuzione e**

ampliamento di altri impianti eolici insistenti sulla medesima area.

Inoltre i progetti tra quello realizzato e questo proposto nell'insieme contrasterebbero anche :
……e comunque collocazione tale da non creare effetto ''barriera'' e/o effetto ''selva'..';

A tal riguardo il progetto in questione contrasterebbe con altri valutazioni-pareri forniti dalla Regione Liguria in merito a precedenti progetti presentati, quali:

1) ***In primis un vecchio progetto che ricalca in parte l'areale degli aerogeneratori F02.F03,F04 e dove la REGIONE LIGURIA si era espressa con PARERE NEGATIVO in relazione d un impianto molto più piccolo (850Kw ogni pala) con fondazioni meno impattanti rispetto a quelle enormi ora presentate !!:***

In occasione dello screening condotto sul precedente ampliamento dell'impianto eolico di Calice Ligure, mediante aggiunta di due aerogeneratori al preesistente (DGR n. 722/2002), erano stati evidenziati i seguenti aspetti:
- la criticità dell'inserimento paesistico dell'ampliamento;
- la necessità di ripristinare le specie floristiche protette ai sensi della l.r. n. 9/84 (*Orchis sambucina e Erythronium dens-canis*), ……. .

Il parere della struttura competente al rilascio dell'autorizzazione paesistica ritiene che le nuove opere stradali e gli interventi di sistemazione del suolo necessari alla realizzazione dell'impianto siano a priori troppo incidenti e poco mitigabili.
È inoltre necessario realizzare ex novo la connessione alla rete elettrica, sulla cabina primaria di Finale Ligure, mediante un cavidotto lungo 5 km.
Poiché la scelta del sito risulta dal confronto con varie alternative di collocazione ed assetto, valutate peraltro in modo accurato, ***è da ritenere che l'ampliamento dell'impianto eolico di Calice Ligure comporta interventi impattanti e sostanzialmente non rispondenti ai criteri di cui alla DGR n. 966/2002****.*
.
Non vengono adeguatamente valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso).

Pertanto il progetto contrasta con quanto già rilevato in precedenza e nelle integrazioni presentate non si rilevano superati gli aspetti rilevati allora dalla Regione Liguria

PUNTO 15). IMPATTI SULLA BIODIVERSITA' (VEGETAZIONALI) NON MITIGABILI

il plinto dell'aerogeneratore e relativa viabilità e piazzola si collocano in posizione di disturbo rispetto al corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi (faggeta su crinale che verrebbe completamente cancellata), e la rispettiva area spazzata dalle pale vi agisce in senso perturbativo. Lungo l'area boscata a faggeta sono inoltre presenti specie vegetali quali, **Erythronium dens-canis, Leucojum vernum. Ilex aquifolium** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**.

Come rilevato dai porgettisti il Tipo forestale prevalente è la *FAGGETA MESOTROFICA FA20X* "*Popolamenti a prevalenza di faggio, talora in mescolanza con abete bianco e/o castagno, presenti in bassi e medi versanti su substrati silicatici o misti. Cedui, fustaie sopra ceduo, localmente fustaie, di età variabile, generalmente mesofili, da mesoneutrofi li a debolmente acidofili matrici Substrati silicatici come gneiss, arenarie, serpentiniti, conglomerati misti (scisti)", con presenza di specie acidofile come, si tratta di popolamenti in genere stabili con specie indicatrici e differenziali: strato erbaceo*

• Avenella Flexuosa • Vaccinium Myrtillus • Luzula Nivea • Teucrium Scorodonia

• Anemone Trifolia

E strato arbustivo Corylus avellana Daphne mezereum"..

Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.

Difatti la presenza di habitat di interesse Comunitario (All. I) quali Foreste cod. 9110, tutelato dalle direttive comunitarie e dal D.lgs 152/06, nonché altre presenze di habitat e specie , risultano già elementi forti di criticità.

Il danneggiamento dell'habitat della faggeta e la tutela con la direttiva habitat

……Osservazioni

L'elaborato integrativo "contiene i risultati dell'analisi forestale e floristica richiesta. Si rileva in via preliminare come tale documento pertanto sia stato associato alla documentazione di **progetto solo in un secondo tempo, mentre nella fase iniziale tali aspetti risultavano non indagati; inoltre il periodo di esecuzione dei sopralluoghi citato nella relazione stessa risulta poco adatto all'esecuzione di rilievi floristici e vegetazionali che dovrebbero invece essere effettuati in periodi nei quali le specie erbacee ed arboree manifestano le loro caratteristiche attraverso la loro fioritura o l'emissione di organi verdi**; l'elaborato risulta che "si è proceduto all'identificazione dei culmi fogliari..:" che tuttavia, vista la stagione, si ritiene fossero presenti in numero estremamente limitato o addirittura assenti.

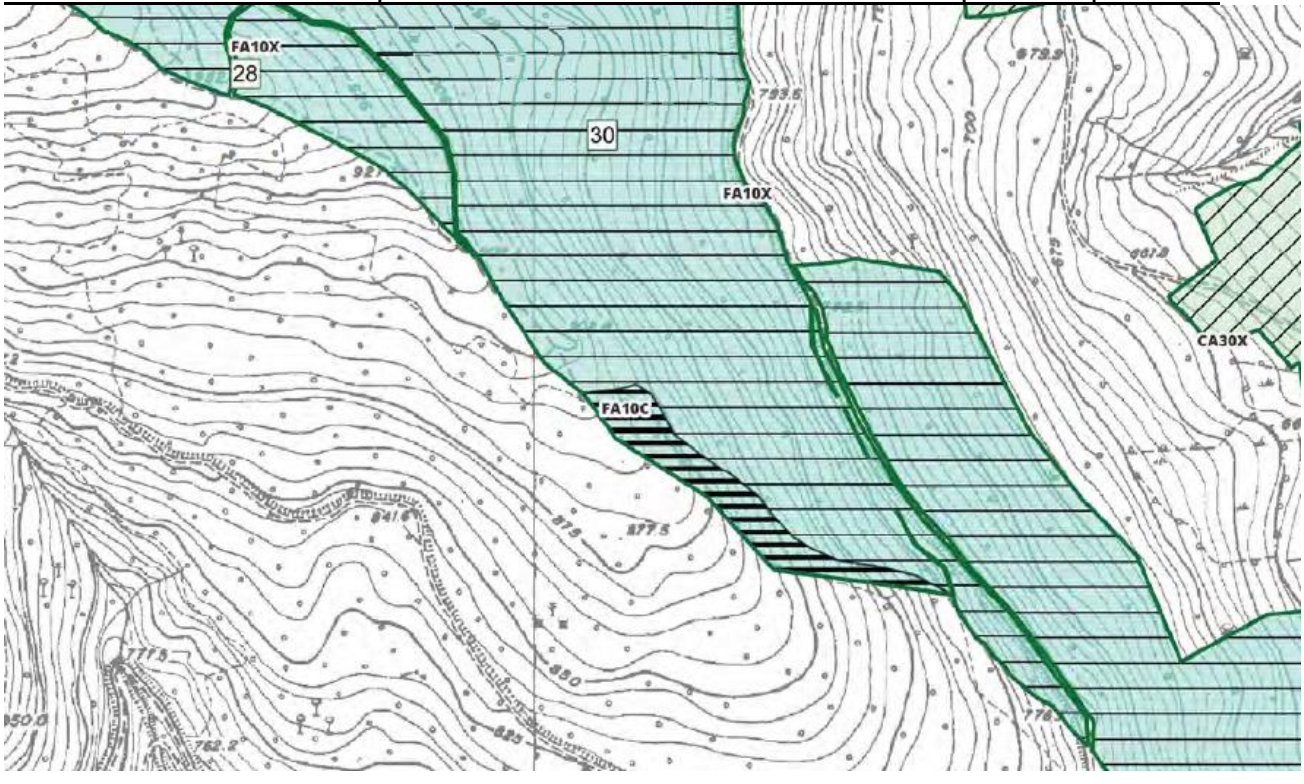
Tipi Forestali 2013

Categoria	FA
Descrizione Categoria	FAGGETE
Tipo Forestale	FA20X
Descrizione Tipo Forestale	FAGGETA MESOTROFICA
Variante	FA20X
Descrizione Variante	
Note	RDM

Categoria	Tipo forestale	Cod CORINE BIOTOPES	Cod NATURA 2000
CASTAGNETI (CA)	**Castagneto da frutto (CA10X)**	83.12	-
	Castagneto termofilo (CA20X) var. con pino marittimo (CA20A) var. con carpino nero (CA20B)	41.9	9260 Foreste di *Castanea sativa*
	Castagneto acidofilo (CA30X) var. con rovere e/o roverella (CA30A) var. con pino silvestre e/o altre conifere (CA30B) var. con faggio (CA30C) var. con cerro (CA30D)	41.9	
	Castagneto neutrofilo (CA40X) var. con carpino nero (CA40A) var. con pino silvestre e/o altre conifere (CA40B)	41.9	
FAGGETE (FA)	**Faggeta oligotrofica (FA10X)** var. con castagno (FA10A) var. con rovere (FA10B) var. con pino silvestre e/o altre conifere (FA10C)	41.171	9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
	Faggeta mesotrofica (FA20X) var. con castagno (FA20B)		se con Taxus/Ilex 9210* Faggeti degli Appennini con *Taxus e Ilex*
	var. con abete bianco (FA20A)	41.171→41.174	se in Appennino 9220 Faggeti degli Appennini con Abies *alba e Abies nebrodensis*

Estratto dal sito ambienteinliguria relativo agli habitat di faggeta presenti.

l'area a progetto è classificabile come "Faggeta del *Luzulo-Fagetum*" COD. 9110. Tale habitat, vulnerabile e a bassa resilienza, è particolarmente importante. L'area interessata al progetto non è lontana dall'unica zona ligure in cui questo habitat è stato accertato e ciò avvalora il forte sospetto che la faggeta dell'area a progetto sia effettivamente ascrivibile all'habitat 9120 ("faggeti acidofili con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus"). Il fatto che il bosco sia in parte ceduo, non ne sminuisce l'importanza. Anzi lo rende ancora più vulnerabile e degno di un'attenta gestione. La presenza di Ilex e Taxus attribuiscono all'habitat anche una notevole funzione trofica per numerose specie di uccelli e lo individuano come rilevante "habitat di specie" .
Viene riportata la presenza di varie specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006 che invece vengono spesso considerate irrilevanti ai fini della normativa vigente sulla conservazione della biodiversità. Fra tali specie, oltre a molteplici uccelli elencati nella check list, sono inclusi vari invertebrati e vertebrati. Sarebbe stato necessario, almeno per evidenziare una formale ottemperanza al decreto 152, discutere adeguatamente i motivi per cui si può escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie in questione.



Area di faggeta interessata dal progetto (estratto dal piano di assestamento forestale di Calice ligure)





Le foto ritraggono la presenza di gruppi di **Leucojum vernum nell'areale di cui non viene dato riscontro circa la presenza di popolamenti nella zona oggetto degli interventi.**

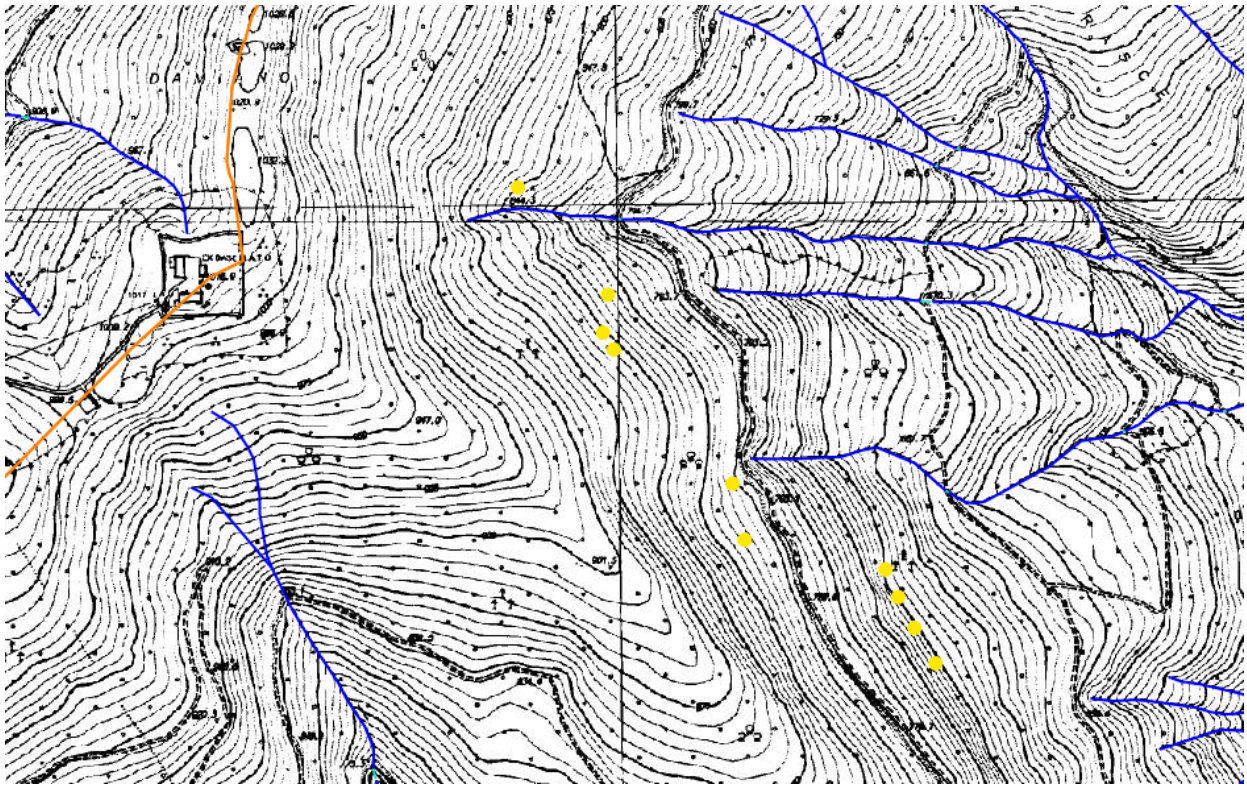
Osservazioni

Quindi anche a fronte delle integrazioni progettuali, ***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006 considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la*** Direttiva 2009/174/CE] ***impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette*** *(ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).*

In virtù di tale collocazione mediana tra i predetti Siti della Rete natura 2000, **l'area oggetto di installazione del contestato impianto eolico è attraversata da corridoi ecologici essenziali sia per specie di ambienti boschivi, sia per specie di ambienti acquatici** che consentono, com'è noto, la funzionalità delle menzionate aree ZSC e ZPS, **rientrando nella rete di tutela Natura 2000.**

PUNTO 16) IMPATTI DELLE OPERE SUL RETICOLO IDROGRAFICO E LE SORGENTI

Incidenza delle opere sull'areale delle sorgenti.



Reticolo idrografico e presenza di numerose captazioni e sorgenti d'acqua.

Osservazioni

Lo studio sulla valutazione risulta insufficiente soprattutto per quanto riguarda le indagini sul campo.

L'area come si può notare dalla documentazione cartografica riportante le opere, in particolare la fondazione della pala, ma anche la realizzazione della strada di servizio sul crinale andrebbe ad incidere sul reticolo idrografico dove sono presenti cartograficamente numerose sorgenti di elevata importanza. Si osserva che la cartografia indica il reticolo iniziale, ma non indica l'areale SOVRASTANTE di accumulo delle acque piovane che alimentano le sottostanti sorgenti, **pertanto non vi sono studi che dimostrino che gli enormi sbancamenti in profondità e le numerose palificazioni di sostegno all'impianto che verrebbero realizzati soprattutto per le fondazioni delle singole pale, non vadano ad interferire con i bacini idrografici di accumulo (e le sorgenti/captazioni sotterranee)**.

Pertanto potrebbe intaccare il delicato equilibro idrografico presente nell'area, compresi gli acquiferi presenti; riduce e sconvolge le delicate connessioni ecologiche

esistenti ed altera, in maniera irreparabile, i corridoi ecologici che assicurano la presenza di specie rare ed importanti di uccelli, anfibi, rettili, mammiferi, chirotteri.

Ricordiamo che il Dlgs. 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

PUNTO 17) RELAZIONE URBANISTICA

Non Conformità dell'intervento con il vigente PTCP

Osservazioni

PIANIFICAZIONE DI SETTORE P.T.C.P.

Il P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, identifica l'area oggetto d'intervento nel seguente modo:

- ASSETTO INSEDIATIVO: L'area su cui insiste ricade in zona ANI-MA (Aree non insediate a regime normativo di mantenimento).

L'articolo che regola le norme del P.T.C.P. è l'art. 52 sotto riportato:

Art. 52 Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al

conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Nel merito esaminando il progetto in questione e sommandolo con gli altri realizzati nell'areale, questo ulteriore impianto industriale provocherebbe un'articolata trasformazione dello stato dei luoghi che, nel suo complesso è annoverabile tra gli " interventi od opere di grande impegno territoriale *" di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (" Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell' articolo 146 , comma 3 , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42").*
Difatti per quanto riguarda gli aspetti urbanistico paesaggistici, comporterebbe palesi valutazioni ambientali estese anche alla scala territoriale allargata, già oggetto di realizzazione di diversi impianti industriali eolici, laddove l'intervento sia visivamente percettibile e/ o destinato ad avere pesanti ricadute paesaggistico, ambientali e territoriali.

Dal punto di vista urbanistico di pianificazione territoriale, il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*
*Al comma 3, "***non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione**, né costruire nuovi edifici**, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

L'impatto cumulativo ed incisivo delle opere nel complesso comporterebbe una profonda trasformazione dell'attuale sistema viabilistico e quindi si dovrebbe procedere all'adeguamento di tracciati, allo stato, non idonei , in quanto identificati dalla cartografia tecnica regionale come " rotabili a fondo naturale", " campestri" o " sentieri", soprattutto ai previsti nuovi ed impattanti tracciati di nuova realizzazione, anche di significativo sviluppo, generalmente ubicati in contesti di versante prossimi o addirittura sui crinali.

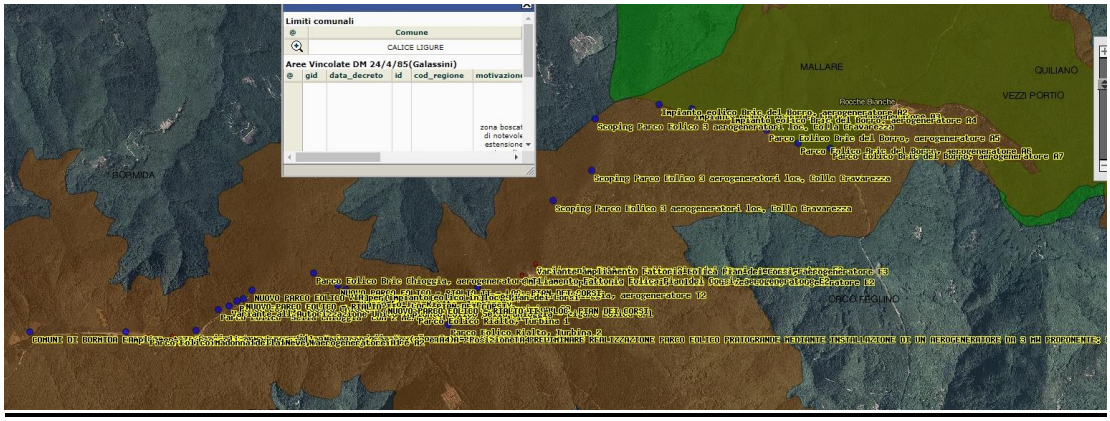
Ogni aerogeneratore sarà collocato all'interno di spiazzi che permetteranno, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, il raggiungimentodi ogni singola macchina e lo stazionamento del mezzo contenente il materiale necessario per le manutenzioni o, in fase di cantiere, di procedere al montaggio delle singole componenti. **Salvo rari casi di adattamento morfologico al terreno, ogni piazzola avrà una superficie viste le condizioni morfologiche e le obbligatorie aree di manovra, del terreno di almeno 4-4500 metri quadrati.**

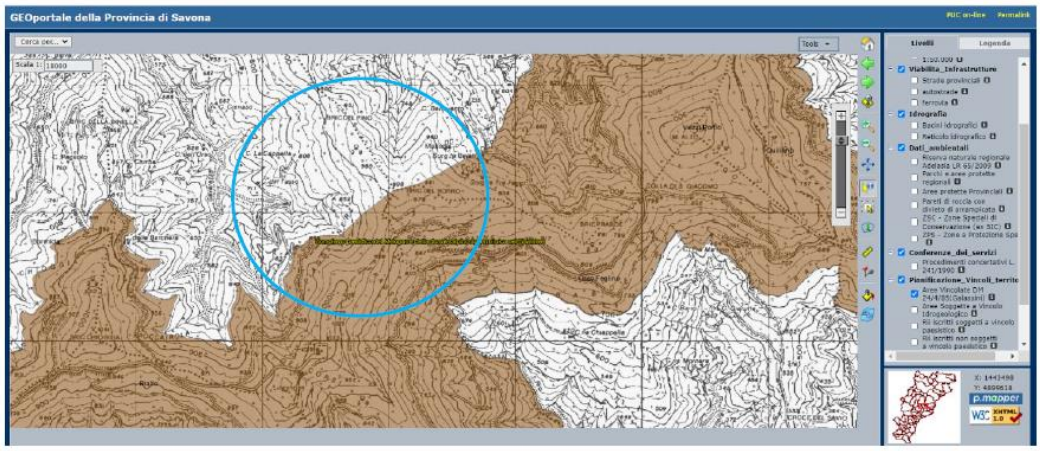
Si osserva che la trasformazione territoriale prospettata che comprende tali aree debbano essere assoggettate totalmente a varianti.

Inoltre il progetto contrasterebbe con il nuovo PPR in fase di redazione in quanto la zona ricade in ambito di territorio naturale/boscato con paesaggio strutturato a salvaguardia del paesaggio.
Difatti per quanto concerne l'area di intervento si individuano:
*c) i fiumi, **i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
*g) **i territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
*h**) aree gravate da usi civici;***
Per ogni categoria di bene paesaggistico individuato sono predisposte delle volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri distintivi di dette aree.

PUNTO 18) IMPATTO DELL'OPERA CON I VINCOLI PAESAGGISTICI

Esaminando il Geoportale della Provincia di Savona.





Decreto scaricabile al link:
http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/galassini/pdf/070545.pdf

si rileva il seguente vincolo

Codice VINCOLO	70545
Oggetto del Vincolo	Complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese
Data decreto	24/04/1985
Motivazione	zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci etc. che le conferiscono il tipico aspetto ligure-piemontese

Aspetti relativi alla tutela del paesaggio

L'area oggetto di intervento come già osservato, è inserita nel regime normativo delle aree insed52iate, disciplinato dall'art. 52 ("Aree non insediate – Regime normativo di mantenimento ANI-MA") che si applica nei casi si ritiene che MODESTE alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare

qualità ambientale […] (quindi) non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purchè non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

In proposito, si rileva come l'articolo 32bis delle Norme di attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria, tuttora vigente, definisca la necessità per gli interventi (descrizione) di pervenire alla redazione di uno Studio Organico d'Insieme (S.O.I.) che dettagli e valuti gli elementi del progetto. Lungi dall'essere un mero esercizio formale, tale documento deve valutare la compatibilità e l'ammissibilità paesaggistica dell'intervento, valutandone in modo approfondito i caratteri tipologici e linguistici rispetto a quelli assunti come riferimento, valutando le interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i vincoli paesaggistici nonché le connessioni con le aree circostanti:

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI Di LIVELLO LOCALE
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI - Art. 32 bis

Studio organico d'insieme

1. Laddove le norme dei presente Titolo fanno riferimento a Studi Organici d'Insieme, questi costituiscono documentazione obbligatoria integrativa da approvarsi unitamente agli elaborati prescritti e secondo le pertinenti procedure urbanistico-edilizie.

2. Lo studio Organico d'Insieme è preordinato a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla documentazione complessiva del Piano, attraverso la valutazione dell'intervento distintamente sotto i seguenti profili:

a. dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento;
b. delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori paesaggistici;
c. delle connessioni con l'intorno immediato.

3. L'ampiezza dei contesto considerato dallo Studio Organico d'insieme ed i relativi elaborati, ove non diversamente previsto dalle presenti Norme sono motivatamente determinati, caso per caso, in funzione delle suddette valutazioni.

4. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Piano lo Studio di cui al primo comma è approvato contestualmente al primo atto da emanarsi dopo tale data.

Le aree direttamente interessate dal progetto non risultano direttamente interessate dal disposto dell'articolo 32bis, **tuttavia va considerato che nell'area vasta prevista dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater definiti dal D. Lgs. 199 dell'8 novembre 2021 sono presenti:**

- **vincoli di bellezze di insieme che interessano l'intera zona di crinale;**
- **sistemi di manufatti emergenti (per i quali esiste la necessità di SOI);**
- **vincoli architettonici puntuali e bellezze individue.**

Considerato che :
- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo,

se oggetto di trasformazione ad uso produttivo, provocano un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate);
- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle normative di carattere forestale (L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo in materia di foreste , testo unico), dovrebbe essere vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La tutela del paesaggio.
A livello europeo, il paesaggio è così definito "*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"* (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).

Di seguito viene riportata la cartografia delle Aree Vincolate DM 24/4/85(Galassini)

Vincolo Paesistico Bellezza d'insieme

Codice vincolo	070545
Numero Progressivo per Comune	1
Oggetto del Vincolo	COMPLESSO PAESISTICO DEL MELOGNO E DELLA DORSALE ALPINO APPENNINICA NEL SAVONESE CARATTERIZZATO DA SENTIERI ANTICHI E DA SPLENDIDE CORNICI VEGETALI
Tipo Decreto	Decreto Ministeriale
Data del decreto	24/04/1985
Tipo di Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale
Numero di pubblicazione	143
Data pubblicazione	19/06/1985
Grado identificazione	identificabile con precisione
Limiti amministrativi storici	SI
Decreto	**070545**
Stralcio cartografico	**070545_sc**

Fonte: **http://geoportale.provincia.savona.it/pmapper-3.2.0/map.phtml**

Si rammenta inoltre che il C.D.S. **con sentenza del 10 marzo 2014, ha riconosciuto il danno da impatto visivo.**
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201307087/Provvedimenti/201401144_11.XML

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , **il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita:** *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".*

Qui riscontriamo un proliferare di progetti singoli che stanno contribuendo a formare nell'areale del Colle del Melogno, il cosiddetto **effetto selva, cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte.**



. Si rileva il grave impatto cumulativo degli impianti sul COMPLESSO PAESISTICO DEL MELOGNO.

Anche la stessa Regione Liguria Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo, in relazione al progetto presentato da FERA, osservava: "……

Visti i documenti progettuali integrativi resi disponibili (Relazione Dendrometrica e Piano di Gestione Forestale), si conferma l'alto grado di vulnerabilità paesaggistica rappresentato nel contributo istruttorio di cui alla citata nota prot. n. 284525/2022 per la componente Paesaggio.

- Le nuove turbine vanno a sovrastare le chiome del bosco (per le loro caratteristiche dimensionali di macchine di grande taglia); pertanto le stesse si qualificano quale elemento dirompente e di forte impatto paesaggistico per le visuali panoramiche e nelle dirette prossimità.

- Si rilevano forti alterazioni della ricchezza geologica dei versanti montuosi in cui ricade l'area d'intervento (si fa riferimento alla previsione di scassi della coltre rocciosa; la Relazione geologica elab. 2.1 descrive, insieme alle Sezioni geologiche schematiche per singola piazzola e torre eolica, che il substrato roccioso è *localmente affiorante presso l'areale di posizionamento delle singole piazzole ma con elevata discontinuità e spesso unicamente presso gli ambiti di crinale*).

- Le previste modifiche alla copertura boscata (i documenti progettuali contano in almeno 166 esemplari arborei da sradicare) ed alla morfologia del suolo paventano l'irreversibilità ed il carattere stabile delle stesse.

- Per il nuovo stallo-utente non è stato redatto specifico S.O.I. che ne valuti l'inserimento e l'impatto ambientale, con particolare attenzione alle distanze interposte rispetto all'esistente edificio religioso, e, presumibilmente, alla formazione di una congrua fascia di rispetto ed una migliore cortina vegetale.

- La previsione della ridistribuzione del materiale proveniente dagli scavi, in totale compenso ma trattandosi sia di terra sia di roccia, nella stessa area d'intervento appare incongrua (ripristini artificiosi).

…."

Essendo obbligatoriamente previsti nuovi ed impattati tratti di viabilità di servizio per raggiungere gli aerogeneratori. Tale impianto nel complesso altererebbe ulteriormente il già delicato assetto idrogeologico, **snaturerebbero le caratteristiche dei luoghi** oltre ad esporre i crinali ad eventi di erosione e smottamenti.

Conclusioni.

Alla luce di quanto
viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee nazionali, le quali si fondano *sull'analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti.*

PUNTO 19)
RELAZIONE AVIFAUNISTICA

Osservazioni
Come già evidenziato in precedenza, la localizzazione dell'impianto non permette perciò di liquidare come "trascurabili" i potenziali impatti legati alla fauna, in quanto sono presenti nell'areale popolazioni particolarmente importanti che potrebbero essere interessate

dall'opera, con una lista di diverse specie inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli e inserite negli Allegati II e IV della direttiva Habitat; l'accertata presenza di specie di particolare valore conservazionistico, come i rapaci e i chirotteri, impone un atteggiamento di particolare attenzione nel valutare gli impatti potenziali, in quanto si potrebbero avere conseguenze negative nei confronti di più specie contemporaneamente sia per collisione. **La presenza delle specie citate** - presenza peraltro confermata nell'analisi faunistica allegata alla relazione Progettuale, presupponerebbe la conoscenza dell'uso del territorio da parte di esse, la localizzazione dei nidi e dei rifugi e la loro distanza dall'impianto, nonché del tipo di utilizzo del crinale e delle aree circostanti (per la caccia, il riposo o il semplice transito occasionale) e la frequenza e durata della permanenza in area potenzialmente a rischio.
Nel progetto si evince che ***"****tutto il crinale è stato ampiamente indagato dal punto di vista avifaunistico nel corso degli anni"….*

Sulla base della fenologia, dell'ampiezza degli home range in relazione alle distanze tra i siti Natura 2000 e l'area di progetto, e sulla base della morfologia e l'eco-etologia che può indicare una minore o maggiore suscettibilità al rischio di collisione, le specie ornitiche ***che potrebbero subire potenziali impatti diretti sono le seguenti:***

- ***Falco pecchiaiolo***
- ***Biancone***
- ***Aquila reale***
- ***Gufo reale***
- ***Falco pellegrino.***

Per i chirotteri si considerano precauzionalmente tutte le specie segnalate, come potenzialmente esposte al rischio di impatto.

Pertanto lo studio confermerebbe la check list dell'avifauna e della chirotterofauna presentata nello studio del 2013, rilevando inoltre numerose specie di chirotterofauna.

Si osserva inoltre che
Nel contesto della documentazione presentata per l'area vasta, riferita a precedenti monitoraggi *ex-ante* e in parte *ex-post* per avifauna e chirotterofauna, non è rilevabile l'avvenuta esecuzione di una disamina delle specie invertebrate del suolo, potenzialmente interessate dall'intervento di installazione dell'impianto eolico e degli scavi collegati.
CONSERVAZIONE DELL'AVIFAUNA.
Come già osservato in precedenza, lo spartiacque è interessato da un passaggio migratorio, per il biancone (*Circaetus gallicus*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), il falco di palude (*Circus aeruginosus*) e il nibbio bruno (*Milvus migrans*); le specie stanziali oltre al pecchiaiolo sono diverse: astore, sparviere, poiana, gheppio e particolarmente **l'aquila.**

Come si può notare nella figura progettuale degli impatti cumulati dell'insieme delle torri presenti ed autorizzate con impatti avifaunistici, **gli impatti cumulativi oltre che dal punto di vista paesaggistico, si configurano come sempre più con possibili rischi di collisione-impatto anche con l'avifauna e chirotterofauna.**

Specie	Stato di Protezione	Fenologia	Lista Rossa 2019
Tarabuso *Botaurus stellaris*	All. I Dir. U; LR 28/2009	Migratore	EN
Falco pecchiaiolo Perris apivorus	All. I Dir. U; LR 28/2009	Migratore	LC
Biancone Circaetus gallicus	All. I Dir. U; LR 28/2009	Migratore	LC
Sparviere *Accipiter* nisus	LR 28/2009	Locale	LC
Poiana *Buteo buteo*	LR 28/2009	Locale/migratore	LC
Gheppio *Falco tinnunculus*	LR 28/2009	Locale	LC
Lodolaio *Falco subbuteo*	LR 28/2009	Migratore	LC

Tab. 14: chirotterofauna di interesse conservazionistico nell'area di studio "Cravarezza"

Specie	Stato di protezione	Stato di conservazione
Miniottero comune *Miniopterus schreibersii*	All. II Dir. H. - LR 28/2009	VU
Rinolofo maggiore *Rhinolophus ferrumequinum*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**VU**
Rinolofo minore *Rhinolophus hipposideros*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**EN**
Rinolofo euriale *Rhinolophus euryale*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**VU**
Barbastello comune *Barbastella barbastellus*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**EN**
Pipistrello di Savi *Hypsugo savii*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**LC**
Vespertilio smarginato *Myotis emarginatus*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**NT**
Vespertilio maggiore *Myotis myotis*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**VU**
Pipistrello albolimbato *Pipistrellus kuhlii*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**LC**
Pipistrello nano *Pipistrellus pipistrellus*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**LC**
Serotino comune *Eptesicus serotinus*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**NT**
Nottola comune *Nyctalus noctula*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**VU**
Nottola di Leisler *Nyctalus leisleiri*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**NT**
Molosso di Cestoni *Tadarida teniotis*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**LC**
Gen. *Myotis*	-	-

Estratto

Per l'avifauna nell'area di progetto sono stati rilevate le seguenti specie di interesse conservazionistico comunitario e regionale

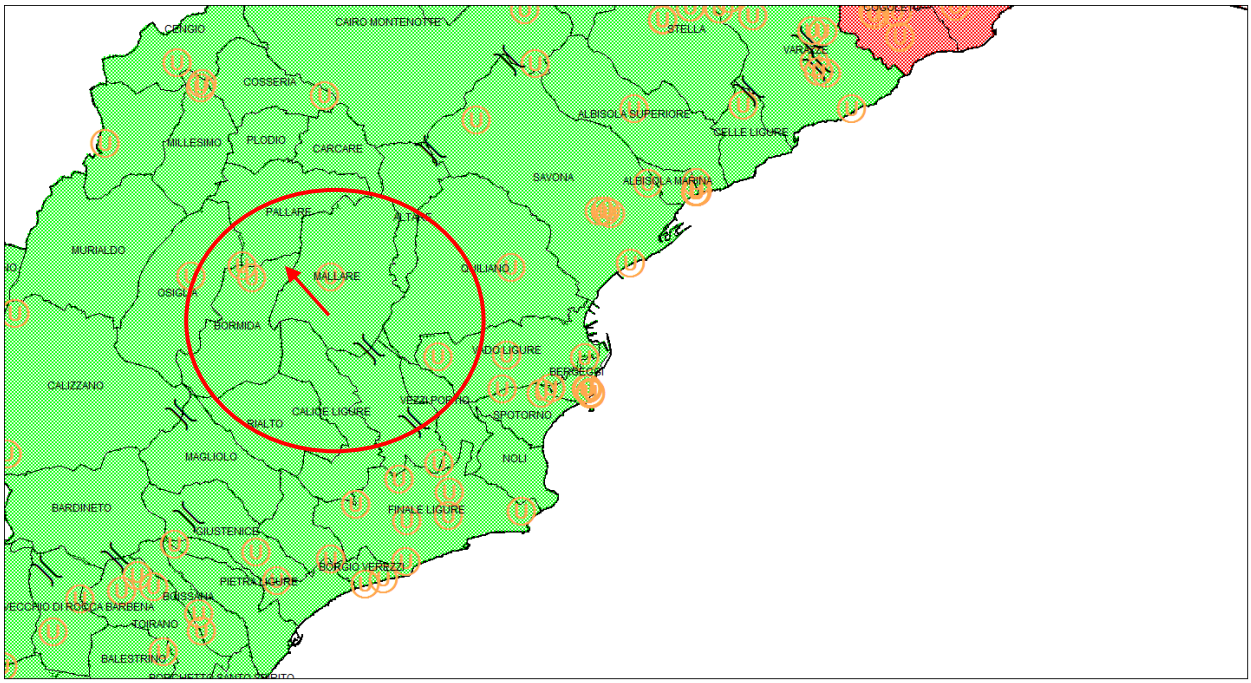
CONSERVAZIONE DELLA CHIROTTEROFAUNA. Quanto detto per l'avifauna è applicabile anche per i chirotteri.

Tab. 11: specie di interesse conservazionistico presenti nell'area intorno all'aerogeneratore in progetto (Strinate).

Avifauna		
Specie locali	**Stato di protezione**	**Stato di conservazione**
Picchio nero (*Dryocopus martius*)	All. I Dir. U.; LR 28/2009	LC
Poiana (*Buteo buteo*)	LR 28/2009	LC
Sparviere (*Accipiter nisus*)	LR 28/2009	LC
Gheppio (*Falco tinnunculus*)	LR 28/2009	LC
Chirotterofauna		
Specie	**Stato di protezione**	**Stato di conservazione**
Rinolofo maggiore *Rhinolophus ferrumequinum*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**VU**
Rinolofo minore *Rhinolophus hipposideros*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**EN**
Rinolofo euriale *Rhinolophus euryale*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**VU**
Barbastello comune *Barbastella barbastellus*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**EN**
Pipistrello di Savi *Hypsugo savii*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**LC**
Vespertilio smarginato *Myotis emarginatus*	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**NT**
Vespertilio maggiore *Myotis myotis*[a]	All. II, IV Dir. H. - LR 28/2009	**VU**
Pipistrello albolimbato *Pipistrellus kuhlii*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**LC**
Pipistrello nano *Pipistrellus pipistrellus*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**LC**
Serotino comune *Eptesicus serotinus*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**NT**
Nottola comune *Nyctalus noctula*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**VU**
Nottola di Leisler *Nyctalus leisleiri*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**NT**
Molosso di Cestoni *Tadarida teniotis*	All. IV Dir. H. - LR 28/2009	**LC**

Estratto elenco specie presenti.

Il Settore biodiversità della Regione Liguria in relazione al progetto presenato da FERA che coincide in buona parte con quello oggetto delle presenti osservazioni, aveva **rilevato: *"..Si osserva che l'area ancorché non compresa all'interno della rete Natura 2000, è comunque prossima ad un'Area Protetta Provinciale, denominata Rocche Bianche, di rilevante interesse naturalistico, dove sono segnalati habitat e specie di interesse prioritario nonché specie endemiche rare, al limite nordorientale, che andrebbero adeguatamente indagate***; *inoltre il varco rimasto libero tra i due impianti eolici esistenti, in cui si prevede la realizzazione delle 7 torri in progetto, potrebbe avere negli anni acquisito un ruolo determinante nel passaggio dell'avifauna migratoria, oltre che rappresentare una zona preferenziale per i veleggiatori, ma anche per gli stessi nidificanti ad ampio home range che frequentano l'area:* *è pertanto necessaria l'acquisizione di dati di monitoraggio recenti e calibrati sull'area direttamente interessata dalle opere in progetto, rivolgendo l'attenzione in particolar modo ai rapaci ed ai migratori, acquisendo i dati secondo un protocollo caratterizzato da adeguata rilevanza scientifica ed basando il calcolo del rischio di impatto su modelli predittivi standardizzati, allo scopo, altresì,* ***di verificare l'impatto cumulativo del parco eolico in oggetto con i diversi altri campi eolici presenti nella zona in relazione ai fenomeni di effetto barriera ed effetto selva…".***



Area di passo di avifauna in riferimento alle specie di interesse conservazionistico e di particolare sensibilità a questo tipo di impianti, la cui presenza è accertata in siti ad alto valore naturalistico nelle immediate vicinanze.

Per quanto attiene, infine, alle analisi a scala di paesaggio, poiché è necessario valutare le interferenze anche dal punto di vista della frammentazione **dei tipi di habitat presenti, risulta indispensabile considerare un poligono equidistante almeno 50 km lineari**.
Al fine di condurre uno studio adeguato alle finalità delle indagini sulle interferenze, è necessario poter avere a disposizione almeno due stagioni riproduttive complete; questo vale sia per l'avifauna residente e migratrice sia per i chirotteri e gli altri **gruppi animali; complessivamente, è quindi necessario un periodo pari ad almeno 24 mesi.**
Si rileva come l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.
Si osserva confermando infine che l'analisi riferita agli impatti sulla fauna, a nostro avviso sottostima di molto gli effetti negativi provocati dal progetto e non tiene in considerazione delle connessioni ecologiche e dei corridoi ecologici ad oggi presenti e che verrebbero compromessi dalla realizzazione del progetto.

PUNTO 20)
OSSERVAZIONE

AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE
Come si evince nel progetto, l'impianto proposto ricadrebbe nei disposti di cui all'art. 20 c.8 del d.lgs. 199/2021 come da ultimo modificato dal DL 13/2023.

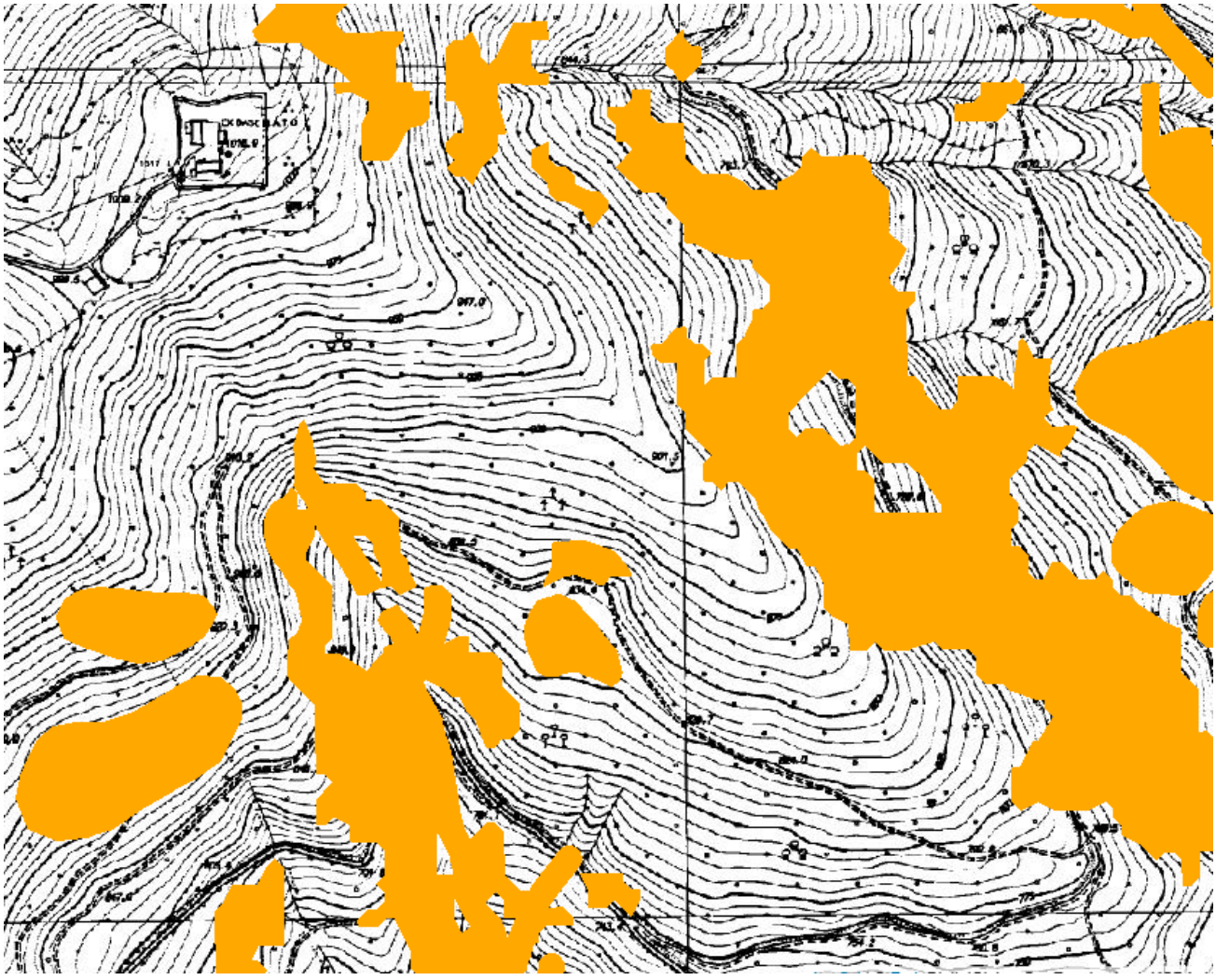
Premessa occorre sottolineare che la Regione Liguria non ha ancora definito le aree idonee , né ha stabilito modalità e criteri per la loro individuazione.
Pertanto come stabilito dal comma 3 dell'articolo 20.
Devono essere tenuti in considerazione i siti indicati nel comma 3 ed in particolare quelli evidenziati in giallo
3. *Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto* ***delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili****, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.*

Osservazioni
((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto))
, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)
Osservazioni
L'area interessata ricade nelle ***incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h in quanto in buona parte proprietà comunali . (vedi punto specifico sugli usi civici).***
Inoltre tutta l'area ricade in beni tutelati nella fascia di rispetto dei beni tutelati e all'interno dei beni di cui al D.lgs. 42/04 (D.M. 24/04/1985 Galassini) ancorchè aree totalmente boscate.

PUNTO 21)
OSSERVAZIONE

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRESENZA DI AREE CON PROBLEMATICHE DI DISSESTO IDROGEOLOGICO
Anche a fronte delle integrazioni vista l'attività di escavazione sulle aree di crinale e non solo che l'impianto se realizzato comporterebbe, si conferma l'impatto del progetto con le criticità rilevate dal vigente Piano di Bacino.
Come rilevato nel progetto, l'areale interessato presenta aree e porzioni di territorio soggette a fenomeni di dissesto (frane) di pericolo MODERATO.
Ricordiamo inoltre che a seguito degli ultimi eventi meteo avvenuti si è accertato che in molte zone della Liguria colpite, gli areali di pericolosità contenuti nel PDB non sono stati aggiornati e molti fenomeni di franamento e scivolamento a valle sono avvenuti in aree adiacenti a quelle già classificate come pericolose. A tal riguardo visti gli elevati rischi di pericolosità di dissesto sull'areale di crinale verso valle, si chiede di effettuare verifiche approfondite sugli effetti che tali sbancamenti provocherebbero su un'area già a rischio dissesto !!!.

Si osservano inoltre possibili violazioni al
Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». (19A07885) :……. *4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticita' idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.*



Piano di bacino regionale aree a dissesto.

Nelle relazioni geologiche né in tutti gli altri elaborati esaminati non si hanno informazioni dirette sulla soggiacenza e le caratteristiche degli acquiferi nell'area di progetto.

Di conseguenza non è possibile escludere del tutto interferenze, durante le fasi di cantiere, tra le operazioni di scavo (in primis le perforazioni per le fondazioni delle pale eoliche) e gli eventuali acquiferi superficiali presenti in situ, seppure di modesta entità. In particolare, durante gli scavi non è possibile escludere durante le fasi di perforazione delle fondazioni profonde delle pale eoliche vengano messe in comunicazione acquiferi superficiali con altri posti a maggiore profondità.

PUNTO 22(
OSSERVAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Risultano carenze nell'individuazione dei siti indicando i centri abitati più vicini; tuttavia nell'area insistono diversi siti frequentati da turisti, operatori economici e in generale fruitori del territorio, quali la zona dell'ex Base Nato, l'ex vivaio forestale Pian dei Corsi, l'area della Madonna della Neve.

PUNTO 23)
OSSERVAZIONE

Ricordiamo che:
- la Legge 152/2006, che recepisce quanto dettato dalla *Direttiva* 35/2004/CE, (pubblicata GUCE serie L 143/56 il 30 aprile 2004)*, e che* all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
*a**) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria** di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della*
Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.
- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

La proposta se così approvata violerebbe le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010 ed in particolare quelle meglio evidenziate nelle presenti osservazioni.

Visto che

Anche a fronte delle integrazioni presentate, lo Studio di Impatto Ambientale, a cui fanno riferimento le pagine citate nel testo delle presenti osservazioni, non

risulterebbe essere stato redatto nel dettaglio ai sensi delle norme che disciplinano la procedura di Valutazione d'impatto ambientale ed in particolare non conforme a quanto prevede il D.L. 16 giugno 2017, n. 104.

Lo studio infatti non contiene in modo assoluto e specifico nel dettaglio:

1) Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

2) Una valutazione della quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti nelle fasi di cantiere e dismissione degli impianti.

3) Una valutazione relativa ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio e l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità), nonostante i casi di incidenti alle pale eoliche non siano rari;

4) Una valutazione relativa al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale, suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.(non può essere considerata tale quanto riportato che semplicemente indica cartograficamente gli altri impianti eolici esistenti in prossimità di quello proposto).

2) le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata ed in base ai contenuti dello SIA, come previsti dall'art.22 della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., presenterebbero lacune sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti.
3) Riepilogando si può dire che l'effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell'impianto eolico è rappresentato dall'asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie di diversi ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l'allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria e di riporto del materiali di scavo e movimentazione, non conteggiate con le precedenti. Se è vero che l'asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente in particolare l'allargamento stradale per favorire l'accesso alle enormi parti dell'aerogeneratore.

CONSIDERATO CHE

Il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di <u>mantenimento</u> e tutela espressi nel PTCP regionale.

Il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da FER, sul territorio , contrasta anche con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e naturalistico-ambientale.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, per contrasto con indicazioni normative; nel merito, data la comprovata sensibilità del sito e gli impatti sinergici non mitigabili che la realizzazione dell'impianto creerebbe sul territorio.

Si propone come alternativa (opzione zero) una riqualificazione del parco eolico presente potenziando in loco gli impianti con aereogeneratori di ultima generazione in sostituzione di quelli esistenti .

Allegato DOCUMENTO ATTESTANTE GLI USI CIVICI Decreto del commissariato Del 25/10/1936

ESENTE DA BOLLO
Art. 40 Legge 16 6 1927 N. 1766

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA

T O R I N O

COMUNE DI CALICE LIGURE

(Prov. di Savona)

D E C R E T O

di accertamento degli usi civici sui terreni appartenenti al Deamnio Comunale di CALICE LIGURE assegnati alla Cat. A dell'art. 11 della Legge 16 Giugno 1927 n° 1766 in esecuzione dell'art. 42 del Regolamento di esecuzione approvato col R. D. 26 Febbraio 1928 - VI° - N. 332.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Torino.

VISTO la pratica di riordinamento degli usi civici del Comune di CALICE LIGURE.

Ritenuto che ebbe già completa applicazione il disposto di cui all'articolo 34 del Regolamento.

VISTI i due elenchi dei terreni di originaria appartenenza al Demanio Comunale dell'estensione complessiva di ettari 430.38.00 sul primo dei quali sono descritti i terreni su cui la popolazione

esercita l'uso civico e sul secondo quelli sui qua=
li da tempo immemorabile la popolazione del Comune
non esercita più alcun usi civici.

Ritenuto che dalla descrizione fattane dal de=
legato tecnico e degli altri elementi di istruttoria
è risultato che i medesimi sono tutti utilizzabili
come bosco e pascolo permanente, e che il Ministero
con nota in data 23 Giugno 1936 autorizzò questo
Commissariato ad emettere il provvedimento previsto
dell'art. 14 della Legge 16 giugno 1927 , senza che
fosse compilato il piano di massima; a sensi dell'art.
37 del Regolamento sopranotato, per cui devono sen=
z'altro assegnarsi alla cat. A dell'art. 11 della
Legge predetta.

Ritenuto che può pertanto essere emesso il de=
creto di cui all'art. 42 del Regolamento praticato.

D E C R E T A

Esistere sui terreni identificati e decritti sul=
l'elenco N. 1 annesso al presente decreto, per far=
ne parte integrante , l'uso civico essenziale di pa=
scolo, a favore della popolazione.

Le terre indicate nell'elenco N. 2 pure annesso
al presente decreto, per farne parte integrante ed
assegnate alla Cat. A dell'art. 11 della Legge,
quali boschi e pascoli permanenti, per quanto attual=

mente la popolazione non eserciti su di esse alcun uso civico, conservano la loro natura demaniale e potranno essere nel futuro destinate a soddisfare gli eventuali bisogni della popolazione.

Ordina che il presente decreto sia comunicato al Comune e indi affisso all'albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

Nel termine anzidetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal Comune e dai cittadini interessati;

Tali opposizioni saranno scritte in carta da bollo da Lire 8 e depositate nella Segreteria dwi questo Commissariato o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterrano l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Torino, li 25 Ottobre 1936

IL R? COMMISSARIO

F.to: Garitta

=°=

COMUNE DI CALICE

Il presente Decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per il periodo dal 20 Novembre 1936 al 19 Dicembre 1936 senza opposizioni.

Calice Ligure li 19.12.1936

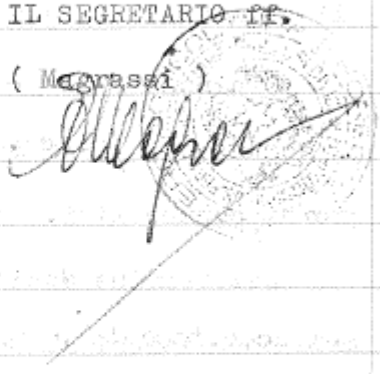
IL PODESTA' _ F.to: Bianchini

Per copia conforme all'originale ad uso ammi=
nistrativo.

Torino,li 17.8.1959

IL SEGRETARIO ff.

(Magrassi)



ELENCO dei terreni da classificarsi nella categoria .....

N. ord.	COLTURA ATTUALE	DATI della mappa catastale		SUPERFICIE			REGIONE	*OSSERVAZIONI*
		Foglio	Numero	Ettare	Are	Centiare		
			COMUNE DI					
	CALICE LIGURE							

ELENCO dei terreni da classificarsi nella categoria A.

N. d'ord.	COLTURA ATTUALE	DATI della mappa catastale Foglio	DATI della mappa catastale Numero	SUPERFICIE Ettare	SUPERFICIE Are	SUPERFICIE Centiare	REGIONE	OSSERVAZIONI
				ELENCO N° 1				
				C A P O L U O G O				
1	Bosco ceduo			1	20	00	Bricchetto	
2	" misto			4	00	00	S. Panteleo	
3	" deduo			1	00	00	S. Bernardo	
4	" Misto			3	00	00	S. Rocco	
5	" ceduo			20	00	00	Lorò	
6	" "			32	18	00	Rochera	
7	" misto			16	00	00	Ca di Cuppa	
8	Incolto prod.			12	00	00	Crinale Giazze	
9	Bosco ceduo			10	00	00	Frascia	
10	" "			8	00	00	Primo di Bo	
11	" "			45	00	00	Fontane Giovi	
				152	38	00		

ELENCO dei terreni da classificarsi nella categoria A.

N. d'ord.	COLTURA ATTUALE	DATI della mappa catastale Foglio	DATI della mappa catastale Numero	SUPERFICIE Ettare	SUPERFICIE Are	SUPERFICIE Centiare	REGIONE	OSSERVAZIONI
			ELENCO N. 2					
			In territorio di MALLARE					
1	Bosco ceduo			45	00	00	Colle del Pino	
2	" "			35	00	00	Piagge Nere	
3	" "			70	00	00	Roccairole	
4	" "			66	00	00	Quoggia	
			In territorio di Bormida					
5	Bosco ceduo			60	00	00	Moie d'Addino	
6	" "			2	00	00	Bricco Binella	
				278	00	00		

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Torino, li 17.8.1959

IL SEGRETARIO ff.

(Negrassi)